SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 ottobre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo

Ministero della difesa

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 settembre 2015, n. **161**.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 del Trattato stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 9.944 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 settembre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

TREATY ON EXTRADITION
BETWEEN
THE REPUBLIC OF ITALY AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

The Republic of Italy and the People's Republic of China (hereinafter referred to as "the Contracting Parties"),

Desiring to promote an effective cooperation between the two Countries with the aim to suppress crime on the basis of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit,

Have resolved to conclude this Treaty and agreed as follows:

Article 1
Obligation to Extradite

Each Contracting Party undertakes to extradite to the other, in accordance with the provisions of this Treaty and at the request of the Requesting State, persons who are found in its territory and wanted by the Requesting State for carrying out criminal proceedings or executing a sentence to imprisonment imposed on those persons.

Article 2
Extraditable Offences

1. Any act which constitutes an offence under the laws of both States and meets one of the following conditions shall be an extraditable offence:
(a) where the request for extradition is made for carrying out criminal proceedings and the offence is punishable under the laws of both States by imprisonment for a period of at least one year;
(b) where the request for extradition is made for executing a sentence of imprisonment and, at the time of the request, at least six months of such sentence remain to be served.
2. In determining whether an act constitutes an offence under the laws of both States in accordance with paragraph 1 of this Article, it shall not matter whether the laws of both States place said act within the same category of offence or denominate the offence by the same terminology.
3. If the request for extradition concerns two or more offences each of which constitutes an offence under the laws of both States and so long as one of them fulfils the conditions provided for in paragraph 1 of this Article, the Requested State may grant extradition for all of those offences.
4. If the offence for which the extradition is requested relates to taxes, customs and foreign exchange control or other duties, the Requested State shall not refuse

extradition exclusively by the reason that its laws do not have the provisions concerning the same kind of tax, customs and foreign exchange control or other duties.

Article 3
Mandatory Grounds for Refusal

Extradition shall not be granted in any of the following circumstances:

(a) if the offence for which extradition is requested is a political offence or if the Requested State has granted asylum to the person sought. To this end, terrorism offences shall not be considered as offences of a political nature nor shall be any other offence excluded from such a category under any international treaty, convention or agreement to which both States are parties;
(b) if the Requested State has substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing the person sought on account of that person's race, sex, religion, nationality or political opinion, or that that person's position in judicial proceedings may be prejudiced for any of those reasons;
(c) if the offence for which extradition is requested constitutes only a military offence under the laws of the Requested State;
(d) if the offence for which extradition is requested is covered, in the Requested State, by individual or general pardon or has been affected by another condition extinguishing the offence or the sentence;
(e) if the Requested State has already rendered a final judgment or has definitely terminated the criminal proceeding against the person sought in respect of the offence for which the extradition is requested;
(f) if there are founded reasons to believe that the person sought has been or would be subjected to torture or other cruel, inhuman or humiliating treatment or punishment in respect of the offence for which extradition is requested, in the Requesting State;
(g) if the granting of the request for extradition could jeopardize the sovereignty, security, public order or other essential interests of the Requested State, or cause effects in contrast with the fundamental principles of its domestic laws, including the execution of a type of punishment prohibited by the laws of the Requested State.

Article 4
Discretionary Grounds for Refusal

Extradition may be refused in any of the following circumstances:
(a) if the offence for which extradition is requested falls under the criminal jurisdiction of the Requested State in accordance with its national laws and the person sought is being prosecuted or is going to be prosecuted in the Requested State for the same offence for which the extradition is requested;
(b) if the Requested State, while taking into account the seriousness of the offence and the interests of the Requesting State, considers that the extradition would be incompatible

with humanitarian considerations in view of that person's age, health conditions or other personal circumstances.

Article 5
Refusal of extradition of nationals

1. Each State has the right to refuse extradition of its nationals.
2. If extradition is refused and if the Requesting State so requests, the Requested State shall submit the case to its competent authorities with a view to start criminal proceedings under its national laws. For this purpose, the Requesting State must provide the Requested State with evidence, documents and any other useful materials in its possession.
3. The Requested State shall promptly communicate to the Requesting State the outcome of the request.

Article 6
Designated Authorities

For the purposes of this Treaty, the Authorities designated to transmit the requests for extradition and to communicate directly between one another are respectively the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China and the Ministry of Justice of the Italian Republic.

Article 7
Request for Extradition and Required Documents

1. The request for extradition must be made in writing and must contain:
(a) the indication of the Requesting Authority;
(b) name, date of birth, sex, nationality, occupation, domicile or residence of the person sought, details of identification documents, and any other information that may help to determine that person's identity and possible location and, if available, the description of that person's appearance, the photographs and fingerprints of the same;
(c) a statement of the facts of the offence for which extradition is requested, including the time, place where they were committed, the conduct and consequences of the offence;
(d) the title of the offence, the penalty that can be imposed and the provisions necessary to establish criminal jurisdiction;
(e) the text of the relevant provisions of the laws describing limitation period for the prosecution or time limit for the execution of the sentence.

2. In addition to the provisions of paragraph 1 of this Article,
(a) the request for extradition which is aimed at proceeding against the person sought shall also be accompanied by the authenticated copy of the warrant of arrest issued by the competent authority of the Requesting State;

(b) the request for extradition which is aimed at executing a sentence imposed on the person sought shall also be accompanied by the authenticated copy of the effective judgment and a description of the period of the sentence which has already been executed.

3. The letter of request for extradition and other relevant documents submitted by the Requesting State in accordance with paragraphs 1 and 2 of this Article shall be officially signed or sealed by the competent authority of the Requesting State and be accompanied by translations into the language of the Requested State, except that both States have agreed otherwise.

Article 8
Additional Information

1. If the information provided by the Requesting State in support of a request for extradition is not sufficient to enable the Requested State to reach a decision in compliance with this Treaty, such latter State may request that the necessary additional information be submitted within forty-five days.
2. Failure to submit the additional information within the time limit under paragraph 1 of this Article amounts to renouncing to the request for extradition. However, the Requesting State shall not be precluded from making a new request for extradition of the same person and for the same offence.

Article 9
Provisional Arrest

1. In case of urgency, the Requesting State may apply for the provisional arrest of the person sought in view of presenting the request for extradition. Such request may be submitted in writing through the Designated Authorities provided for in Article 6 of this Treaty, the International Criminal Police Organization (INTERPOL) or other channels agreed on by both States.
2. The request for provisional arrest shall contain the contents indicated in Article 7 of this Treaty and a statement that a formal request for extradition of the person sought will follow.
3. The Requested State shall promptly inform the Requesting State of the outcome of the request.
4. Provisional arrest and any coercive measures, if any, shall be terminated if, within a period of thirty days after the arrest of the person sought, the Designated Authority of the Requested State has not received the formal request for extradition. Upon duly request of the Requesting State, such time limit may be extended for fifteen days.
5. The time limit set for the provisional arrest under paragraph 4 of this Article shall not prejudice extradition of the person sought if the Requested State subsequently receives the formal request for extradition.

Article 10
Decision on the Request for Extradition

1. The Requested State shall decide the outcome of the request for extradition in accordance with the procedures provided for by its national law and shall promptly inform the Requesting State of its decision.
2. If the Requested State refuses the whole or any part of the request for extradition, the reasons for refusal shall be notified to the Requesting State.

Article 11
Surrender of the Person

1. If the extradition has been granted by the Requested State, the States shall promptly agree on the time, place and other relevant matters relating to the execution of the extradition. The time set for the surrender of the person sought shall be 40 days from the date on which the Requesting State is informed of the granting of extradition.
2. If the Requesting State does not take over the person to be extradited within the time limit indicated under paragraph 1 of this Article, the Requested State shall release that person immediately and may refuse a new request for extradition of that person for the same offence by the Requesting State, unless otherwise provided for in paragraph 3 of this Article.
3. If one State fails to surrender or take over the person to be extradited within the agreed time limit for reasons beyond its control, the State concerned shall inform the other State and the States shall agree on a new date for surrender. The provisions of paragraph 2 of this Article shall continue to apply.
4. When the person who is being extradited escapes back to the Requested State before the criminal proceedings are concluded or the sentence is served in the Requesting State, that person may be extradited again upon a new request for extradition made by the Requesting State in respect of the same offence; the Requesting State does not need to submit the documents provided for in Article 7 of this Treaty.

Article 12
Postponed Surrender and Temporary Surrender

1. If the person sought is facing criminal proceedings or serving a sentence in the Requested State for an offence other than that for which extradition is requested, the Requested State may, after having made a decision to grant extradition, postpone the surrender until the conclusion of the proceedings or the completion of the execution of the sentence. The Requested State shall inform the Requesting State of such postponement.
2. However, upon request of the Requesting State, the Requested State may, to the extent allowed by its national laws, surrender temporarily the person sought to the Requesting State in order to enable to carry out the ongoing criminal proceedings, both agreeing on the time and modalities of such temporary surrender. The person so surrendered shall be kept in custody while staying in the territory of the Requesting State and be returned to the Requested State within the agreed time. The time spent in

custody shall be taken into account for the purposes of the sentence to be served in the Requested State.

Article 13
Requests for Extradition made by Several States

If the Requested State receives from the Requesting State as well as from one or more other States a request for extradition of the same person, either for the same offence or for different offences, the Requested State, in determining to which State the person is to be extradited, shall consider all the relevant circumstances, in particular:

(a) whether the requests were made pursuant to a Treaty;
(b) the seriousness of the various offences;
(c) the time and place of commission of the offence;
(d) the nationality and the ordinary place of residence of the person sought;
(e) the respective dates of the requests;
(f) the possibility of any subsequent extradition to a third State.

Article 14
Rule of Speciality

1. The person extradited in accordance with this Treaty shall not be proceeded against or be arrested for the purpose of the execution of a sentence in the Requesting State for an offence committed by that person before his extradition other than that for which the extradition is granted, unless:

(a) the Requested State consents. In such a case, the Requested State may request the Requesting State to transmit the documents and information indicated in Article 7 of this Treaty;
(b) that person has not left the Requesting State within thirty days after having been free to do so. However, this period of time shall not include the time during which that person fails to leave the Requesting State for reasons beyond that person's control;
(c) that person has voluntarily returned to the Requesting State after having left it.

2. Except as provided in the above b) and c), the consent of the Requested State will be necessary in order to enable the Requesting State to surrender to a third State the person sought who has been surrendered to it and who is sought by the third State for offences committed prior to said surrender. The Requested State may require the submission of the documents and information indicated in Article 7.

Article 15
Surrender of Items

1. Upon request of the Requesting State, the Requested State shall, to the extent permitted by its national laws, seize the proceeds and instrumentalities of the offence

and any other items, found in its territory, which may serve as evidence and, when extradition is granted, shall surrender all of the above to the Requesting State.

2. The surrender of any of the items mentioned in paragraph 1 of this Article shall be made even when extradition, although already granted, cannot be effected due to the death, disappearance or escape of the person sought.
3. The Requested State may, for conducting any other pending criminal proceedings, postpone the surrender of the above-mentioned items until the conclusion of such proceedings or temporarily surrender them on condition that the Requesting State undertakes to return them.
4. The surrender of such items shall not prejudice any legitimate rights or interests of the Requested State or any third party to those items . Where these rights or interests exist, the Requesting State shall return the surrendered items, without charge to the Requested State or third party, as soon as possible, after the conclusion of the proceedings.

Article 16
Transit

1. Each State, insofar as not contrary to its national law, shall authorise transit through its territory of a person surrendered to the other State by a third State.
2. The State requesting the transit shall submit to the State of transit, through the Designated Authorities, a request for transit containing a description of the person in transit and a brief statement of the facts of the case.
3. No authorisation is required when air transportation is used and no landing is scheduled on the territory of the State of transit. If an unscheduled landing on the territory of said State does occur, so long as the latter receives the request of transit within 96 hours, it shall detain the person in transit until the transit is completed.

Article 17
Notification of Result

The Requesting State shall, upon request of the Requested State, provide the Requested State promptly with information on the proceedings or on the execution of the sentence against the extradited person or with information concerning the extradition of that person to a third State.

Article 18
Expenses

1. The Requested State shall make all necessary arrangements for any proceedings arising out of a request for extradition and bear the relative expenses.
2. The Requested State shall bear the expenses incurred in its territory in the arrest of the person sought and in the maintenance in custody of the person until the surrender to

the Requesting State and the expenses associated with the seizure and keeping of the items referred to in Article 15.

3. The Requesting State shall bear the expenses incurred in conveying the person extradited and transporting any item seized from the Requested State to the Requesting State.

Article 19
Relationship with Other Treaties

This Treaty shall not prevent the States from cooperating with each other on extradition in accordance with other treaties to which both States are parties.

Article 20
Settlement of Disputes
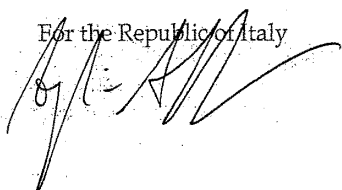
Any dispute arising from the interpretation or application of this Treaty shall be settled by consultation through diplomatic channels.
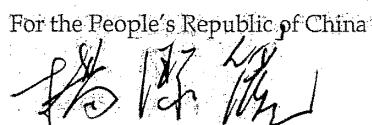
Article 21
Entry into Force, Amendment and Termination

1. This Treaty shall enter into force on the thirtieth day after receiving the last of the two notifications by which the Contracting Parties shall formally have communicated to each other that their respective internal procedures of ratification have been completed.
2. This Treaty may be amended at any time by written agreement between the Contracting Parties. Any such amendment will enter into force in accordance with the procedure provided for in paragraph 1 of this Article and will form part of this Treaty.
3. This Treaty shall be of unlimited duration. Either Contracting Party may withdraw from this Treaty at any time by giving written notice to the other Party through diplomatic channels. The termination shall be effective on the one hundred and eightieth day after the date of said notice. Termination of this Treaty shall not affect the extradition proceedings commenced prior to the termination.
4. This Treaty applies to any request submitted after its entry into force even if the relevant offences were committed before its entry into force.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

DONE in duplicate at Rome on this 7th day of October 2010, in the Italian, Chinese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Republic of Italy

For the People's Republic of China

TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

La Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Cinese (di seguito denominate «le Parti Contraenti»),

Desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio

Hanno deciso di stipulare il presente Trattato e hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Obbligo di estradare

Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda, dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano sul proprio territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dare corso ad un procedimento penale o eseguire una condanna alla reclusione inflitta a loro carico.

Articolo 2

Reati che danno luogo all'estradizione

1. Danno luogo ad estradizione i fatti che costituiscono reato per la legge di entrambi gli Stati e che soddisfano una delle seguenti condizioni:

(a) quando la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati con la pena della reclusione ad almeno un anno;

(b) quando la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una condanna alla pena della reclusione e al momento della presentazione della domanda la durata della pena residua è di almeno 6 mesi.

2. Nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformità al comma 1 del presente articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia.

3. Se la richiesta di estradizione riguarda due o più reati ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purché uno di essi soddisfi le condizioni previste dal comma 1 del presente articolo, lo Stato Richiesto può concedere l'estradizione per tutti quei reati.

4. Se il reato per il quale l'estradizione è richiesta attiene alla materia di tasse e imposte, dogane e cambi o altri obblighi finanziari, lo Stato Richiesto non rifiuterà l'estradizione soltanto per il motivo che la sua legge non prevede la stessa disciplina in materia di tasse e imposte, dogane e cambi o altri obblighi finanziari.

Articolo 3

Motivi di rifiuto obbligatori

L'estradizione non e concessa in una delle seguenti circostanze:

(a) se il reato per il quale è richiesta è un reato politico o se lo Stato Richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta. A tal fine, non vengono considerati reati di natura politica i reati di terrorismo né qualsiasi altro reato escluso da tale categoria ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;

(b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi di ritenere che la richiesta di estradizione è stata avanzata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi attinenti alla sua razza, sesso, religione, nazionalità o opinione politica ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento giudiziario può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;

(c) se il reato per il quale l'estradizione è domandata costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto;

(d) se, nello Stato Richiesto, il reato per il quale l'estradizione è domandata è coperto da provvedimento di clemenza individuale o generale o se è intervenuta altra causa di estinzione del reato o della pena;

(e) se lo Stato Richiesto ha emesso sentenza definitiva ovvero ha definitivamente concluso il procedimento penale nei confronti della persona richiesta per il reato per cui è domandata l'estradizione;

(f) se vi è fondato motivo di ritenere che la persona richiesta, nello Stato Richiedente, è stata o sarà sottoposta a tortura o altro trattamento o punizione crudele, inumana o umiliante, con riferimento al reato per il quale è domandata l'estradizione.

(g) se l'accoglimento della richiesta di estradizione può compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato Richiesto ovvero può determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale, compresa l'esecuzione di una specie di pena vietata dalle leggi dello Stato Richiesto.

Articolo 4

Motivi di rifiuto facoltativi

L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

(a) se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione penale dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dallo Stato Richiesto per lo stesso reato per il quale l'estradizione è domandata;

(b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o altre condizioni personali di tale persona.

Articolo 5

Rifiuto dell'estradizione del cittadino

1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei suoi cittadini.

2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e a domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della sua legge interna. A tale scopo lo Stato Richiedente deve fornire allo Stato Richiesto le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.

3. Lo Stato Richiesto comunicherà prontamente allo Stato Richiedente l'esito della domanda.

Articolo 6

Autorità designate

Ai fini del presente Trattato, le Autorità Designate per la trasmissione delle richieste di estradizione e per la diretta comunicazione tra le stesse sono rispettivamente il Ministero della giustizia della Repubblica italiana e il Ministero degli affari esteri della Repubblica Popolare Cinese.

Articolo 7

Richiesta di estradizione e documenti necessari

1. La richiesta di estradizione deve essere formulata per iscritto e deve contenere quanto segue:

(a) l'indicazione dell'Autorità Richiedente;

(b) nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalità, la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi nonché, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;

(c) un'esposizione dei fatti costituenti reato per i quali l'estradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data, del luogo di consumazione, della condotta e delle conseguenze del reato;

(d) titolo del reato, la pena che potrebbe essere applicata e le disposizioni di legge necessarie per determinare la giurisdizione penale;

(e) il testo delle disposizioni di legge in materia che stabiliscono i termini per procedere penalmente o il termine per dare esecuzione alla condanna;

2. Oltre a quanto previsto dal punto 1 del presente articolo,

(a) la domanda di estradizione che ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale a carico della persona richiesta deve essere accompagnata anche dalla copia autentica del mandato di arresto emesso dall'autorità competente dello Stato Richiedente;

(b) la domanda di estradizione che ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta deve essere accompagnata dalla copia autentica della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena già eseguita.

3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono essere sottoscritti o sigillati ufficialmente dalle competenti autorità dello Stato Richiedente ed essere accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto, salvo diversi accordi tra gli Stati.

Articolo 8

Informazioni supplementari

1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato potrà richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque giorni.

2. La mancata presentazione delle informazioni aggiuntive entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo equivale a rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, allo Stato Richiedente non è preclusa la possibilità di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.

Articolo 9

Arresto provvisorio

1. In caso di urgenza, lo Stato Richiedente può domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. Tale domanda sarà avanzata per iscritto mediante le Autorità Designate ai sensi dell'articolo 6 di questo Trattato, l'Interpol (l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambi gli Stati;

2. La domanda di arresto provvisorio deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 7 del presente Trattato e la dichiarazione che sarà presentata una richiesta formale di estradizione per la persona richiesta.

3. Lo Stato Richiesto informerà prontamente lo Stato Richiedente dell'esito della sua domanda.

4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive diventano inefficaci se, entro trenta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorità Designata dello Stato Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione. Su ragionevole domanda dello Stato Richiedente, tale termine può essere esteso di quindici giorni.

5. Il termine dell'arresto provvisorio di cui al comma 4 del presente articolo non pregiudica l'estradizione della persona richiesta se lo Stato Richiesto successivamente riceve la formale richiesta di estradizione.

Articolo 10

Decisione sulla richiesta di estradizione

1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformità alle procedure previste nel proprio diritto interno e informa prontamente lo Stato Richiedente sulla sua decisione.

2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati allo Stato Richiedente.

Articolo 11

Consegna della persona

1. Se lo Stato Richiesto concede l'estradizione, gli Stati si accordano prontamente sul tempo, sul luogo e sulle altre questioni pertinenti relative all'esecuzione dell'estradizione. Il termine per la consegna della persona richiesta è di quaranta giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente è informato della concessione dell'estradizione.

2. Se nei termini di cui al comma 1 del presente articolo lo Stato Richiedente non ha preso in consegna l'estradando, lo Stato Richiesto pone immediatamente in libertà l'estradando e può rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per lo stesso reato avanzata dallo Stato Richiedente, salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 3 del presente articolo.

3. Se uno degli Stati non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, lo Stato interessato informa l'altro e gli Stati medesimi concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Quando l'estradando fugge tornando nello Stato Richiesto prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nello Stato Richiedente, tale persona può essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dallo Stato Richiedente per lo stesso reato; lo Stato Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'articolo 7 del presente Trattato.

Articolo 12

Consegna differita e consegna temporanea

1. Se, nello Stato Richiesto, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'estradizione, lo Stato Richiesto, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, può differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente di tale differimento.

2. Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto può, nella misura consentita dalla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato Richiedente ed è riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine convenuto. Il periodo di tale detenzione è calcolato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto.

Articolo 13

Richieste di estradizione avanzate da più Stati

Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o più altri Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diver-

si, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso; in particolare:

(a) se le domande sono state avanzate sulla base di un Trattato;

(b) la gravità dei diversi reati;

(c) il tempo ed il luogo di commissione del reato;

(d) la nazionalità ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta;

(e) le rispettive date di presentazione delle domande;

(f) la possibilità di una successiva estradizione ad uno Stato terzo.

Articolo 14

Principio di specialità

1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere perseguita o arrestata ai fini dell'esecuzione di una condanna nello Stato Richiedente per un qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che:

(a) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In questo ultimo caso, lo Stato Richiesto potrà richiedere allo Stato Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicati nell'articolo 7 del presente Trattato;

(b) tale persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro trenta giorni da quando avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore;

(c) tale persona abbia volontariamente fatto ritorno nel territorio dello Stato Richiedente dopo averlo lasciato.

2. Salvo nei casi previsti dai suindicati punti *b)* e *c)*, il consenso dello Stato Richiesto sarà necessario per consentire allo Stato Richiedente di consegnare a uno Stato terzo la persona richiesta che le è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati anteriori alla consegna. Lo Stato Richiesto potrà esigere la produzione dei documenti e delle informazioni indicati nell'articolo 7.

Articolo 15

Consegna di cose

1. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto, nella misura consentita dal proprio diritto interno, sequestra i proventi e gli strumenti del reato e le altre cose, rinvenute nel suo territorio, che possono servire come prove e, quando è concessa l'estradizione, consegna tali cose allo Stato Richiedente.

2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione, sebbene già accordata, non possa aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta.

3. Lo Stato Richiesto, al fine di dare corso ad un altro procedimento penale pendente, può differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che lo Stato Richiedente si impegni a restituirle.

4. La consegna di tali cose non pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi dello Stato Richiesto o di un terzo rispetto a tali cose. In presenza di tali diritti o interessi, lo Stato Richiedente restituisce, allo Stato Richiesto o al terzo, le cose consegnate, senza oneri, appena possibile, dopo la conclusione del procedimento.

Articolo 16

Transito

1. Gli Stati, purché non sia contrario alla propria legislazione nazionale, autorizzano il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro da uno Stato terzo.

2. Lo Stato che richiede il transito inoltrerà allo Stato di transito, mediante le Autorità Designate, una domanda in tal senso contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso.

3. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detto Stato, quest'ultimo tratterrà la persona da far transitare fino al completamento della procedura di transito, sempreché sia presentata una richiesta di transito entro 96 ore.

Articolo 17

Notifica del risultato

Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce prontamente allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.

Articolo 18

Spese

1. Lo Stato Richiesto provvede in ordine a tutte le necessità del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione ed alle relative spese;

2. Lo Stato Richiesto provvede alle spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonché alle spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell'articolo 15;

3. Lo Stato Richiedente provvede alle spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato Richiedente.

Articolo 19

Rapporti con altri trattati

Il presente trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambe le Parti Contraenti siano parte.

Articolo 20

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato è risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Articolo 21

Entrata in vigore, modifica e cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente trattato può essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entra in vigore in conformità con la procedura prescritta al punto 1 del presente articolo ed è parte del presente Trattato.

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. Il Trattato cesserà di avere efficacia il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
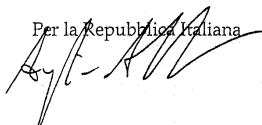
4. Il presente Trattato si applica ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore anche se i relativi reati sono commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.
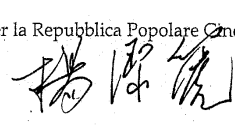
In fede di ciò, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati a tale effetto dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Roma, il giorno 7 del mese di ottobre dell'anno 2010 in duplice esemplare nelle lingue italiana, cinese ed inglese, tutti i testi ugualmente autentici. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo in lingua inglese.

Per la Repubblica Italiana

Per la Repubblica Popolare Cinese

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1333):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO) e dal Ministro della giustizia (CANCELLIERI), in data 21 febbraio 2014.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 21 marzo 2014, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3 ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 1° aprile 2014; il 2 luglio 2014.

Esaminato in aula ed approvato il 3 settembre 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2620):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 5 settembre 2014, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 15 luglio 2015; il 5 agosto 2015.

Esaminato in Aula il 9 settembre 2015 ed approvato definitivamente il 15 settembre 2015.

15G00175

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 luglio 2015.

Revoca dell'ammissione all'agevolazione disposta ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593, dell'8 agosto 2000, in favore della Società Sistemi Avanzati Informatici S.r.l. (Decreto n.1411/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E
LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16.5.2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24.12.2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16.5.2008, e convertito con modificazioni nella legge 14.7.2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15.7.2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11.2.2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14.7.2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26.09.2014, n.753, recante «Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20.04.2015;

Vista la legge n. 14.1.1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6.9.2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 13.8.2010, n. 136» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27.7.1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8.8.2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27.7.1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale MEF 10.10.2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30.10.2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25.11.2003;

Visto il decreto ministeriale 2.1.2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei Conti il 16.4.2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22.5.2008;

Visto il decreto ministeriale 19.2.2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla Società Sistemi Avanzati Informatici S.r.l. il 21 dicembre 2011, DM63113, relativa al bando dell'anno 2011 per il progetto di ricerca dal titolo: «Studio di un database specificamente rivolto al dataware house per l'esplorazione di dati di grandi masse di dati, con specifico riferimento alle indagini di tipo verticale e, in particolare, riscontri nei tempi di risposta», dal costo complessivo di € 120.000,00;

Vista la nota del MIUR del 20 agosto 2012, prot. n. 5095 con cui si comunica che con decreto n. 422/Ric. del 16 luglio 2012 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di € 60.000,00 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n.2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 31 gennaio 2015;

Visto il decreto direttoriale n. 2926/Ric. del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, *inter alia*, la Società Sistemi Avanzati Informatici S.r.l. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n.593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari a € 60.000,00 nella forma del credito d'imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca con il Laboratorio Cerict S.c. a r.l., laboratorio di ricerca inserito nell'Albo ministeriale;

Vista la già citata nota MIUR del 20 agosto 2012, prot. n.5095 con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n.2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota MIUR del 31 marzo 2015, prot. n.6940, con cui si comunica che la documentazione richiesta con la nota di cui al precedente capoverso, non risulta pervenuta allo scrivente Ufficio e che la Società avrebbe dovuto trasmettere, entro il termine perentorio di quindici giorni, la predetta documentazione o idonee motivazioni o controdeduzioni ai sensi degli articoli 7 e 10-*bis* della legge 2 agosto 1990, n.241;

Tenuto conto che la Società Sistemi Avanzati Informatici S.r.l. non ha provveduto a trasmettere al Ministero la documentazione amministrativo-contabile comprensiva dei pagamenti dovuti al Laboratorio Cerict S.c. a r.l.;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'impegno assunto con decreto direttoriale n.2926/Ric. del 18 dicembre 2013, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM63113 presentato da Sistemi Avanzati Informatici S.r.l.;

Decreta:

Articolo unico

L'agevolazione concessa con decreto direttoriale del 18 dicembre 2013, n.2926/Ric. in favore della Società Sistemi Avanzati Informatici S.r.l., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM63113, è integralmente revocata per un importo complessivo pari ad € 60.000,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta.

Il recupero del credito d'imposta sarà effettuato a cura dell'Agenzia delle entrate mediante l'atto di recupero previsto dall'art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 2 luglio 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e Min. lavoro foglio n. 3712

15A07529

DECRETO 2 luglio 2015.

Revoca dell'ammissione all'agevolazione disposta ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593, dell'8 agosto 2000, in favore della Società Luanproject S.a.s. (Decreto n. 1412/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16.5.2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24.12.2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16.5.2008, e convertito con modificazioni nella legge 14.7.2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15.7.2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11.2.2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14.7.2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26.09.2014, n. 753, recante «Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20.04.2015;

Vista la legge 14.1.1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6.9.2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 13.8.2010, n. 136» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27.7.1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8.8.2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27.7.1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale MEF 10.10.2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30.10.2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25.11.2003;

Visto il decreto ministeriale 2.1.2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16.4.2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22.5.2008;

Visto il decreto ministeriale 19.2.2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla Società Luanproject S.a.s. il 21 dicembre 2011, DM62851, relativa al bando dell'anno 2011 per il progetto di ricerca dal titolo: «Studio delle problematiche associate alla realizzazione di una piattaforma firmware di tipo avanzato, per la diffusione di applicazioni su router, atta

ad essere installata sulle piattaforme hardware di maggior diffusione dei router ADSL/WiFi utilizzati per reti domestiche o piccolo ufficio e relativa prototipazione», dal costo complessivo di € 78.000,00;

Vista la nota del MIUR del 20 agosto 2012, prot. n.5167 con cui si comunica che con decreto n. 422/Ric. del 16 luglio 2012 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di € 39.000,00 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n.2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 31 gennaio 2015;

Visto il decreto direttoriale n. 2926/Ric. del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, *inter alia*, la Società Luanproject S.a.s. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari a € 39.000,00 nella forma del credito d'imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca con il Laboratorio CRdC Tecnologie S.c. a r.l., laboratorio di ricerca inserito nell'Albo ministeriale;

Vista la già citata nota MIUR del 20 agosto 2012, prot. n.5167 con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n.2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota MIUR dell'8 aprile 2015, prot. n.7522, con cui si comunica che la documentazione richiesta con la nota di cui al precedente capoverso, non risulta pervenuta allo scrivente Ufficio e che la Società avrebbe dovuto trasmettere, entro il termine perentorio di quindici giorni, la predetta documentazione o idonee motivazioni o controdeduzioni ai sensi degli articoli 7 e 10-*bis* della legge 2 agosto 1990, n.241;

Tenuto conto che la Società Luanproject S.a.s. non ha provveduto a trasmettere al Ministero la documentazione amministrativo-contabile comprensiva dei pagamenti dovuti al Laboratorio CRdC Tecnologie S.c. a r.l.;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'impegno assunto con decreto direttoriale n. 2926/Ric. del 18 dicembre 2013, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM62851 presentato da Luanproject S.a.s.;

Decreta:

Articolo unico

L'agevolazione concessa con decreto direttoriale del 18 dicembre 2013, n. 2926/Ric. in favore della Società Luanproject S.a.s., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM62851, è integralmente revocata per un importo complessivo pari ad € 39.000,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta.

Il recupero del credito d'imposta sarà effettuato a cura dell'Agenzia delle entrate mediante l'atto di recupero previsto dall'art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 2 luglio 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, Min. salute e Min. lavoro foglio n. 3713

15A07530

DECRETO 2 luglio 2015.

Revoca dell'ammissione all'agevolazione disposta ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593, dell'8 agosto 2000, in favore della Società Upgrading Services S.p.A. (Decreto n. 1414/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16.5.2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24.12.2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16.5.2008, e convertito con modificazioni nella legge 14.7.2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15.7.2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11.2.2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14.7.2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26.09.2014, n.753, recante «Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20.04.2015;

Vista la legge 14.1.1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6.9.2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 13.8.2010, n. 136» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27.7.1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8.8.2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27.7.1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale MEF 10.10.2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30.10.2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25.11.2003;

Visto il decreto ministeriale 2.1.2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16.4.2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22.5.2008;

Visto il decreto ministeriale 19.2.2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla Società Upgrading Services S.p.A. il 21 dicembre 2011, DM62933, relativa al bando dell'anno 2011 per il progetto di ricerca dal titolo: «Progettazione di impianti di micro-cogenerazione tailored», dal costo complessivo di € 395.000,00;

Vista la nota del MIUR del 20 agosto 2012, prot. n. 5169 con cui si comunica che con decreto n.422/Ric. del 16 luglio 2012 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di € 197.500,00 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 31 gennaio 2015;

Visto il decreto direttoriale n. 1230/Ric. del 25 giugno 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, *inter alia*, la Società Upgrading Services S.p.A. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n.593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari a € 197.500,00 nella forma del credito d'imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca con il Laboratorio Labor S.r.l., laboratorio di ricerca inserito nell'Albo ministeriale;

Vista la già citata nota MIUR del 20 agosto 2012, prot. n. 5169 con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota MIUR del 31 marzo 2015, prot. n. 6942, con cui si comunica che la documentazione richiesta con la nota di cui al precedente capoverso, non risulta pervenuta allo scrivente Ufficio e che la Società avrebbe dovuto trasmettere, entro il termine perentorio di quindici giorni, la predetta documentazione o idonee motivazioni o controdeduzioni ai sensi degli articoli 7 e 10-*bis* della legge 2 agosto 1990, n.241;

Tenuto conto che la Società Upgrading Services S.p.A. non ha provveduto a trasmettere al Ministero la documentazione amministrativo-contabile comprensiva dei pagamenti dovuti al Laboratorio Labor S.r.l.;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'ammissibilità dell'impegno assunto con decreto direttoriale n.1230/Ric. del 25 giugno 2013, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM63113 presentato da Upgrading Services S.p.A.;

Decreta:

Articolo unico

L'ammissibilità all'agevolazione disposta con decreto direttoriale del 25 giugno 2013, n.1230/Ric. in favore della Società Upgrading Services S.p.A., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM62933, è integralmente revocata per un importo complessivo pari ad € 197.500,00, equivalente all'agevolazione prevista, nella forma del credito d'imposta, dal predetto decreto.

La Società Upgrading Services S.p.A. non è mai stata autorizzata alla fruizione del credito d'imposta previsto dal decreto direttoriale n. 1230/Ric. del 25 giugno 2013.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 2 luglio 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, Min. salute e Min. lavoro foglio n. 3714

15A07531

DECRETO 2 luglio 2015.

Revoca dell'ammissione all'agevolazione disposta ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593, dell'8 agosto 2000, in favore della Società Santa Rita S.r.l. (Decreto n. 1415/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16.5.2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24.12.2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16.5.2008, e convertito con modificazioni nella legge 14.7.2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15.7.2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11.2.2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14.7.2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26.09.2014, n.753, recante «Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20.04.2015;

Vista la legge 14.1.1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6.9.2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 13.8.2010, n. 136» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27.7.1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8.8.2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27.7.1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale MEF 10.10.2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei Conti il 30.10.2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25.11.2003;

Visto il decreto ministeriale 2.1.2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16.4.2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22.5.2008;

Visto il decreto ministeriale 19.2.2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla Società Santa Rita S.r.l. il 21 dicembre 2011, DM62937, relativa al bando dell'anno 2011 per il progetto di ricerca dal titolo: «Reolbio - Recupero degli scarti e reflui oleari e loro valorizzazione nella produzione di bioammendanti», dal costo complessivo di € 145.000,00;

Vista la nota del MIUR del 20 agosto 2012, prot. n. 5184 con cui si comunica che con decreto n. 422/Ric. del 16 luglio 2012 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di € 72.500,00 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n.2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 31 gennaio 2015;

Visto il decreto direttoriale n. 1529/Ric. del 30 aprile 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, *inter alia*, la Società Santa Rita S.r.l. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari a € 72.500,00 nella forma del credito d'imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca con il Laboratorio Archa S.r.l., laboratorio di ricerca inserito nell'Albo ministeriale;

Vista la già citata nota MIUR del 20 agosto 2012, prot. n. 5184 con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota MIUR del 31 marzo 2015, prot. n. 6938, con cui si comunica che la documentazione richiesta con la nota di cui al precedente capoverso, non risulta pervenuta allo scrivente Ufficio e che la Società avrebbe dovuto trasmettere, entro il termine perentorio di quindici giorni, la predetta documentazione o idonee motivazioni o controdeduzioni ai sensi degli articoli 7 e 10-*bis* della legge 2 agosto 1990, n. 241;

Tenuto conto che la Società Santa Rita S.r.l. non ha provveduto a trasmettere al Ministero la documentazione amministrativo-contabile comprensiva dei pagamenti dovuti al Laboratorio Archa S.r.l.;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'impegno assunto con decreto direttoriale n. 1529/Ric. del 30 aprile 2014, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM62937 presentato dalla Società Santa Rita S.r.l.;

Decreta:

Articolo unico

L'agevolazione concessa con decreto direttoriale del 30 aprile 2014, n.1529/Ric. in favore della Società Santa Rita S.r.l., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM62937, è integralmente revocata per un importo complessivo pari ad € 72.500,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta.

Il recupero del credito d'imposta sarà effettuato a cura dell'Agenzia delle entrate mediante l'atto di recupero previsto dall'art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 2 luglio 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, Min. salute e Min. lavoro foglio n. 3715

15A07532

DECRETO 2 luglio 2015.

Revoca dell'ammissione all'agevolazione disposta ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593, dell'8 agosto 2000, in favore della Società Dott. Dino Paladin. (Decreto n. 1416/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo. del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla Società Dott. Dino Paladin il 21 dicembre 2011, DM63109, relativa al bando dell'anno 2011 per il progetto di ricerca dal titolo: «Sviluppo di sensori elettrochimici mediante processi nanotecnologici per impieghi diagnostici biologici e medici», dal costo complessivo di euro 38.000,00;

Vista la nota del MIUR del 20 agosto 2012, prot. n. 5208 con cui si comunica che con decreto n. 422/Ric. del 16 luglio 2012 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di euro 19.000,00 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 31 gennaio 2015;

Visto il decreto direttoriale n. 1993/Ric. del 23 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, *inter alia*, la Società Dott. Dino Paladin è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari a euro 19.000,00 nella forma del credito d'imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca con l'Università di Udine - Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche, laboratorio di ricerca inserito nell'Albo ministeriale;

Vista la già citata nota MIUR del 20 agosto 2012, prot. n. 5208 con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota MIUR dell'8 aprile 2015, prot. n. 7509, con cui si comunica che la documentazione richiesta con la nota di cui al precedente capoverso, non risulta pervenuta allo scrivente Ufficio e che la Società avrebbe do-

vuto trasmettere, entro il termine perentorio di quindici giorni, la predetta documentazione o idonee motivazioni o controdeduzioni ai sensi degli articoli 7 e 10-*bis* della legge 2 agosto 1990, n. 241;

Tenuto conto che la Società Dott. Dino Paladin non ha provveduto a trasmettere al Ministero la documentazione amministrativo-contabile comprensiva dei pagamenti dovuti al l'Università di Udine-Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'impegno assunto con decreto direttoriale n. 1993/Ric. del 23 ottobre 2013, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM63109 presentato dalla Società Dott. Dino Paladin;

Decreta:

Articolo unico

L'agevolazione concessa con decreto direttoriale del 23 ottobre 2013, n. 1993/Ric. in favore della Società Dott. Dino Paladin, a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM63109, è integralmente revocata per un importo complessivo pari ad euro 19.000,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta.

Il recupero del credito d'imposta sarà effettuato a cura dell'Agenzia delle entrate mediante l'atto di recupero previsto dall'art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 2 luglio 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, Min. salute e Min. lavoro foglio n. 3716

15A07533

DECRETO 2 luglio 2015.

Revoca dell'ammissione all'agevolazione disposta ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593, dell'8 agosto 2000, in favore della Società Elettromeccanica Viotto S.r.l. (Decreto n. 1417/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n.753, recante «Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm. ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla Società Elettromeccanica Viotto S.r.l. il 21 dicembre 2011, DM62835, relativa al bando dell'anno 2011 per

il progetto di ricerca dal titolo: «Progettazione di innovativi impianti per l'industria elettromeccanica e relative automazioni industriali», dal costo complessivo di euro 413.000,00, successivamente ridotto dal Gruppo di Lavoro art. 14 ad euro 378.000,00;

Vista la nota del MIUR del 21 agosto 2012, prot. n. 5228 con cui si comunica che con decreto n. 422/Ric. del 16 luglio 2012 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di euro 206.500,00 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 31 gennaio 2015;

Visto il decreto direttoriale n. 2926/Ric. del 18 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, *inter alia*, la Società Elettromeccanica Viotto S.r.l. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari a euro 189.000,00 nella forma del credito d'imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca con il Laboratorio Poletti S.r.l., laboratorio di ricerca inserito nell'Albo ministeriale;

Vista la già citata nota MIUR del 21 agosto 2012, prot. n. 5228 con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota MIUR dell'8 aprile 2015, prot. n.7514, con cui si comunica che la documentazione richiesta con la nota di cui al precedente capoverso, non risulta pervenuta allo scrivente Ufficio e che la Società avrebbe dovuto trasmettere, entro il termine perentorio di quindici giorni, la predetta documentazione o idonee motivazioni o controdeduzioni ai sensi degli articoli 7 e 10-*bis* della legge 2 agosto 1990, n. 241;

Tenuto conto che la Società Elettromeccanica Viotto S.r.l. non ha provveduto a trasmettere al Ministero la documentazione amministrativo-contabile comprensiva dei pagamenti dovuti al Laboratorio Poletti S.r.l.;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'impegno assunto con decreto direttoriale n. 2926/Ric. del 18 dicembre 2013, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM62835 presentato da Elettromeccanica Viotto S.r.l.;

Decreta:

Articolo unico

L'agevolazione concessa con decreto direttoriale del 18 dicembre 2013, n. 2926/Ric. in favore della Società Elettromeccanica Viotto S.r.l., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM62835, è integralmente revocata per un importo complessivo pari ad euro 189.000,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta.

Il recupero del credito d'imposta sarà effettuato a cura dell'Agenzia delle entrate mediante l'atto di recupero previsto dall'art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 2 luglio 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, Min. salute e Min. lavoro foglio n. 3719

15A07534

DECRETO 2 luglio 2015.

Revoca dell'ammissione all'agevolazione disposta ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593, dell'8 agosto 2000, in favore della Società Bright Solutions S.r.l. (Decreto n. 1418/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n.753, recante «Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla Società Bright Solutions S.r.l. il 21 dicembre 2011, DM63256, relativa al bando dell'anno 2011 per il progetto di ricerca dal titolo: «Sviluppo di oscillatore laser picosecondo in fibra e moduli di amplificazione», dal costo complessivo di euro 30.000,00, successivamente ridotto dal Gruppo di Lavoro art. 14 ad euro 21.370,00;

Vista la nota del MIUR del 21 agosto 2012, prot. n.5369 con cui si comunica che con decreto n. 422/Ric. del 16 luglio 2012 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di euro 15.000,00 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 31 gennaio 2015;

Visto il decreto direttoriale n. 1760/Ric. del 27 settembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, *inter alia*, la Società Bright Solutions S.r.l. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari a euro 10.685,00 nella forma del credito d'imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca con l'Università degli Studi di Pavia, laboratorio di ricerca inserito nell'Albo ministeriale;

Vista la già citata nota MIUR del 21 agosto 2012, prot. n. 5369 con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota MIUR dell'8 aprile 2015, prot. n. 7503, con cui si comunica che la documentazione richiesta con la nota di cui al precedente capoverso, non risulta pervenuta allo scrivente Ufficio e che la Società avrebbe dovuto trasmettere, entro il termine perentorio di quindici giorni, la predetta documentazione o idonee motivazioni o controdeduzioni ai sensi degli articoli 7 e 10-*bis* della legge 2 agosto 1990, n. 241;

Tenuto conto che la Società Bright Solutions S.r.l. non ha provveduto a trasmettere al Ministero la documentazione amministrativo-contabile comprensiva dei pagamenti dovuti all'Università degli Studi di Pavia;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'impegno assunto con decreto direttoriale n. 1760/Ric. del 27 settembre 2013, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM63256 presentato dalla Società Bright Solutions S.r.l.;

Decreta:

Articolo unico

L'agevolazione concessa con decreto direttoriale 27 settembre 2013, n. 1760/Ric. in favore della Società Bright Solutions S.r.l., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM63256, è integralmente revocata per un importo complessivo pari ad euro 10.685,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta.

Il recupero del credito d'imposta sarà effettuato a cura dell'Agenzia delle entrate mediante l'atto di recupero previsto dall'art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 2 luglio 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, Min. salute e Min. lavoro foglio n. 3720

15A07535

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 agosto 2015.

Benefici previsti dal decreto 5 novembre 2004, n. 292 relativo al regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici ex art. 45, legge 448/1998, annualità 2015.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;

Visto il «Codice di autoregolamentazione Tv e minori» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle Comunicazioni elettroniche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante Testo Unico della Radiotelevisione, così come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36, ed, in particolare, l'art. 4, comma 4, riguardante il recepimento del «Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi»;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 ed in particolare l'art. 8-*novies*, comma 5 il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 settembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 2011 recante «Modifiche al calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con relativo allegato 2»;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 353 del 23 giugno 2011 recante «Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale» ed in particolare il capo 2 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 31 del decreto-legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, concernente «Semplificazioni in materia di DURC», che impone alle amministrazioni la verifica del DURC al momento della erogazione;

Visto il decreto interministeriale 30 gennaio 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione concernente «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)» nel quale vengono specificate le finalità e le modalità di richiesta del DURC;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 maggio 2014, recante «Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato On. le Antonello Giacomelli», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2014;

Visto il bando contributi alle TV locali relativo all'anno 2014, adottato il 7 agosto 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 23 settembre 2014;

Considerata l'opportunità, nelle more della emanazione di norme modificative del Regolamento di cui al citato decreto 5 novembre 2004, n. 292, di confermare la facoltà ai soggetti già concessionari o autorizzati ed oggi operanti in tecnica digitale nella veste di fornitore di servizi di media audiovisivi, di presentare domanda di ammissione ai benefici di cui all'art. 1 del citato decreto.

Decreta:

Art. 1.

Presentazione della domanda

1. La domanda per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente: «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni», di seguito denominato «regolamento», può essere presentata, per l'anno 2015, dai titolari di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale ai sensi della delibera Agcom n. 353/11/Cons, già concessionari o autorizzati in tecnica analogica o legittimamente subentrati, per un

marchio diffuso fino alla completa digitalizzazione della regione di appartenenza in tecnologia analogica, ammessi o che abbiano ottenuto il parere favorevole all'ammissione delle provvidenze all'Editoria, di cui all'art. 1, comma 2 del citato regolamento.

2. I soggetti titolari di più di una autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi possono presentare domanda solo per il/i marchio/i precedentemente esercito/i in tecnica analogica.

3. La domanda deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestività dell'invio. Ciascun soggetto può presentare la domanda:

a) per la regione o la provincia autonoma nella quale è ubicata la sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo;

b) per le ulteriori regioni o province autonome nelle quali l'emittente raggiunga, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del regolamento, una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione o provincia autonoma irradiata. In questo caso il soggetto deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 il mux di diffusione degli/dell'operatore/i di rete che diffonde il programma, i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno del bacino televisivo, specificando, altresì, se la copertura è totale o parziale e, in quest'ultimo caso le aree, del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite.

In entrambi i casi di cui alle citate lettere *a)* e *b)*, l'impresa qualora non sia a carattere comunitario, deve necessariamente avere, pena il non inserimento nella graduatoria, una quota di fatturato e per la sola lettera *b)* almeno un dipendente.

4. La domanda deve contenere a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, relativa a:

a) indicazione degli elementi atti ad individuare il soggetto richiedente, ed in particolare gli estremi del provvedimento di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale rilasciato dal Ministero, ai sensi della delibera Agcom n. 353/11/Cons, per il marchio già precedentemente diffuso, fino alla completa digitalizzazione della regione di appartenenza in tecnologia analogica in virtù di concessione o autorizzazione;

b) dichiarazione che l'impresa ha assolto a tutti gli obblighi contabili relativi al pagamento del canone di concessione per gli anni pregressi e contributi ai sensi dell'art 21 della delibera Agcom n. 353/11/Cons;

c) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del richiedente;

d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno 2013 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

L'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, ovvero l'adozione del parere favorevole all'ammissione da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'art. 4 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269 costituisce, in ogni caso, condizione per l'erogazione totale del contributo;

e) la dichiarazione di adesione al:

1) codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;

2) codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

3) codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36;

5. Nella domanda deve essere indicato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del regolamento, comprovati da idonea documentazione resa anche ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

In particolare, deve essere indicato:

a) la media dei fatturati realizzati nel triennio 2012 – 2014, intendendosi per fatturato quanto previsto dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo del regolamento. Nel caso in cui venga presentata la domanda per più regioni o province autonome, deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio all'attività televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma; qualora tale indicazione non fosse possibile poiché il fatturato viene realizzato indistintamente sull'intero territorio servito, la media dei fatturati dovrà essere suddivisa tra le regioni o province oggetto di domanda per l'ottenimento del contributo in rapporto alla popolazione servita in tali regioni o province autonome;

b) il personale con rapporto di lavoro dipendente con carattere di subordinazione, applicato nell'anno 2014 esclusivamente allo svolgimento dell'attività televisiva per il quale si chiede il contributo, suddiviso secondo le tipologie contrattuali previste dall'art. 4, comma 1, lett. *b)* del regolamento; nel caso in cui si presenti la domanda per più regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte del personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attività televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma;

I punteggi da attribuire a ciascuno dei requisiti ci cui alle citate lettere *a)* e *b)* sono indicati nella tabella A allegata al regolamento.

6. La domanda deve, altresì, contenere:

a) la dichiarazione resa, ai sensi del richiamato DPR n. 445 del 2000 di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali per il numero dei dipendenti dichiarati alla data di presentazione della domanda;

b) la dichiarazione di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare, ove non sia intervenuta autorizzazione all'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. *b)*, del regolamento;

c) la dichiarazione di non essersi impegnata a trasmettere televendite per oltre l'80% della propria programmazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. *d)*, del regolamento;

d) l'indicazione della Banca nonché delle coordinate bancarie, comprensive dei codici Abi, Cab ed Iban, intestati alla società titolare del marchio/palinsesto diffuso, a cui effettuare il bonifico relativo al pagamento del contributo.

7. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono più di una attività, anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver instaurato il regime di separazione contabile; nel caso in cui il richiedente presenti per la prima volta domanda per ottenere il contributo di cui all'art. 1 deve essere allegato alla domanda uno schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento con l'impegno ad instaurare entro l'esercizio in corso un regime di separazione contabile.

8. Ai fini della ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, il comitato regionale per le comunicazioni e, ove non costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali- non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine per l'invio delle domande per l'ottenimento del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascun richiedente.

Art. 2.

Predisposizione e trasmissione della graduatoria

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando, i comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Ministero, rendendole contestualmente pubbliche. Le graduatorie devono indicare analiticamente la media dei fatturati e il personale dipendente di cui all'art. 4 del regolamento con i relativi punteggi attribuiti in base alla tabella A allegata allo stesso regolamento. Non è consentito l'inserimento in graduatoria di imprese che ricadano nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento, fatto salvo quanto ivi previsto per le emittenti televisive private a carattere comunitario.

2. I comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i 60 giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui al comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 71, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sono tenuti a verificare le dichiarazioni delle imprese collocate in graduatoria riferite agli elementi di cui all'art. 4 comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento, ove le medesime non siano state corredate, all'atto di presentazione della domanda, dalla documentazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento. I medesimi organi sono, altresì, tenuti a disporre le verifiche previste dal citato art. 7, commi 2 e 3, del regolamento.

Art. 3.

Erogazione del contributo

1. Il Ministero provvede all'erogazione dei contributi, salvi i casi di esclusione di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del regolamento, nei limiti dello stanziamento assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano. Il contributo è erogato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del regolamento, per un quinto, in parti uguali alle imprese aventi titolo all'erogazione e per i restanti quattro quinti, alle imprese collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentasette per cento dei graduati, arrotondato all'unità superiore, secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 3, del regolamento.

2. In caso di ritardi procedurali, alle imprese collocate in graduatoria predisposta ai sensi dell'art. 2, comma 1 è erogato un acconto, salvo successivo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno 2015.

3. Il Ministero ai sensi dell'art. 31 comma 8-*bis*) della legge 9 agosto 2013, n. 98, procederà, prima dell'erogazione del contributo, alla verifica telematica della regolarità contributiva mediante l'acquisizione del DURC ed effettuerà, in caso di irregolarità, le dovute compensazioni.

4. Il Ministero provvede alla revoca dei contributi nei casi e secondo le procedure di cui all'art. 8 del regolamento.

5. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010 recante il «Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi e radiofonici», i provvedimenti sanzionatori cui fare riferimento per la riduzione dei contributi e per l'esclusione dagli stessi previsti dall'art. 2, commi 2 e 3 del Regolamento sono quelli emanati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per violazione dell'art. 34 del sopra citato decreto legislativo anziché quelli in precedenza rispettivamente previsti dagli abrogati commi 10, 11 e 13 dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2015

Il Sottosegretario di Stato: GIACOMELLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3514

15A07552

DECRETO 8 settembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Istituto San Giuseppe - società cooperativa a responsabilità limitata», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Istituto San Giuseppe - Società cooperativa a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 79.861,00, si riscontra una massa debitoria di € 121.587,00 ed un patrimonio netto negativo di € 85.195,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Istituto San Giuseppe - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino (codice fiscale 10196240014) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Brisone, nato ad Alessandria il 4 novembre 1969 (codice fiscale BRSSFN69S04A182B), e domiciliato in Diano D'Alba (CN), via Maroni n. 25.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 settembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A07553

DECRETO 8 settembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «D.G. Service società cooperativa sociale siglabile D.G.S. S.C. sociale», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «D.G. Service Società Cooperativa Sociale siglabile D.G.S. S.C. Sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 209.575,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.018.365,00 ed un patrimonio netto negativo di € 832.505,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «D.G. Service Società Cooperativa Sociale siglabile D.G.S. S.C. Sociale», con sede in Torino (codice fiscale 09653500018) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Brisone, nato ad Alessandria il 4 novembre 1969 (codice fiscale BRSSFN69S04A182B), e domiciliato in Diano D'Alba (CN), via Maroni n. 25.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 settembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A07554

DECRETO 8 settembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Soluzioni lavorative Società Cooperativa siglabile Soluzioni Lavorative S.C.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Soluzioni Lavorative Società Cooperativa siglabile Soluzioni Lavorative S.C.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 9.344,00, si riscontra una massa debitoria di € 407.061,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 397.764,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa « Soluzioni Lavorative Società Cooperativa siglabile Soluzioni Lavorative S.C.», con sede in Torino (codice fiscale 09569650014) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Brisone, nato ad Alessandria il 4 novembre 1969 (codice fiscale BRSSFN69S04A182B), e domiciliato in Diano D'Alba (CN), via Maroni n. 25.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 settembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A07555

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 10 settembre 2015.

Modifica allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la proposta di modifica agli articoli dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore concernenti il Policlinico universitario «A. Gemelli», formulata dal Senato Accademico integrato nell'adunanza del 9 marzo 2015;

Vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 15 aprile 2015;

Vista la nota rettorale del 14 maggio 2015, prot. n. 4842, con la quale è stata inoltrata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.), per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989, la documentazione relativa alla sopra citata proposta, pervenuta al M.I.U.R. in data 25 maggio 2015;

Considerato che non sono pervenuti rilievi da parte del M.I.U.R. circa la proposta di modifica in argomento,

Decreta:

Art. 1.

Nello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, gli articoli 1, 3, 10, 17, 18, 21, 23, 37 e 61 sono riformulati come di seguito indicato:

«Art. 1
Carattere e finalità

1. L'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università Cattolica, fondata dall'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, ente morale riconosciuto con regio decreto 24 giugno 1920, n. 1044, è stata, su iniziativa del detto Istituto, canonicamente eretta con decreto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi del 25 dicembre 1920, ed è stata giuridicamente riconosciuta con regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1661, quale Università libera. L'Università Cattolica è università non statale, persona giuridica di diritto pubblico, secondo le leggi vigenti.

2. L'Università Cattolica è una comunità accademica che contribuisce allo sviluppo degli studi, della ricerca scientifica e alla preparazione dei giovani alla ricerca, all'insegnamento, agli uffici pubblici e privati e alle professioni libere. L'Università Cattolica adempie a tali compiti attraverso un'istruzione superiore adeguata e una educazione informata ai principi del cristianesimo, nel rispetto dell'autonomia propria di ogni forma del sapere, e secondo una concezione della scienza posta al servizio della persona umana e della convivenza civile, conformemente ai principi della dottrina cattolica e in coerenza con la natura universale del cattolicesimo e con le sue alte e specifiche esigenze di libertà.

3. L'Università Cattolica, secondo lo spirito dei suoi fondatori, fa proprio l'obiettivo di assicurare una presenza nel mondo universitario e culturale di persone impegnate ad affrontare e risolvere, alla luce del messaggio cristiano e dei principi morali, i problemi della società e della cultura.

4. L'Università Cattolica, nel perseguire i propri fini istituzionali, si avvale dell'autonomia che le è riconosciuta dall'art. 33 della Costituzione, nel rispetto dei principi contenuti negli accordi intercorsi tra la Repubblica italiana e la Santa Sede e nella legislazione vigente.

5. L'Università Cattolica, per il perseguimento di scopi coerenti con i propri fini istituzionali, può costituire o partecipare ad altri enti, istituzioni, società, consorzi e altre organizzazioni, la cui gestione sia improntata ai principi della trasparenza, dell'equilibrio e dell'autonomia economico-finanziaria.

Art. 3
Strutture e sedi

1. L'Università Cattolica realizza i suoi fini istituzionali attraverso le proprie strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e amministrative, nonché attraverso il Policlinico universitario «A. Gemelli», e altre strutture di assistenza sanitaria, sulla base di appositi accordi e convenzioni.

2. L'Università Cattolica programma e organizza l'attività delle proprie strutture secondo criteri di efficacia e di efficienza, assicurando la partecipazione e la valorizzazione delle professionalità del personale docente, amministrativo e tecnico, in base alle rispettive competenze e responsabilità.

3. L'Università Cattolica ha sede in Milano e svolge la propria attività altresì nelle sedi di Brescia, Piacenza e Roma, nonché in altre sedi individuate dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, nel quadro dei programmi di sviluppo dell'Ateneo.

Art. 10
Principi comuni di comportamento

1. L'Università Cattolica è una comunità di docenti, studenti, personale amministrativo e tecnico, improntata al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle libertà personali e collettive, nonché ai principi della solidarietà.

2. I docenti, il personale amministrativo, tecnico e gli studenti concorrono a mantenere e rafforzare l'unità e l'identità cattolica dell'Università e contribuiscono al

suo funzionamento, secondo le rispettive competenze e responsabilità, sulla base dei seguenti principi comuni di comportamento:

a) rigoroso adempimento dei doveri accademici e collaborazione nell'organizzazione dell'attività didattica anche ai fini di un'equilibrata distribuzione del carico didattico;

b) cooperazione nell'attività scientifica, con particolare riguardo alla circolazione delle informazioni, alla conoscenza e all'utilizzo delle relazioni instaurate con altre Università, istituti o centri di ricerca nazionali o stranieri anche extra-accademici;

c) particolare dedizione nell'assistenza al malato in cura nel Policlinico universitario «A. Gemelli», e in altre strutture di assistenza sanitaria, sulla base di appositi accordi e convenzioni;

d) concorso al più efficiente impiego delle risorse e alla più efficace erogazione dei servizi forniti dall'Università Cattolica;

e) rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'Ateneo all'attività didattica e di ricerca e ai servizi generali, preservandone la funzionalità e il decoro;

f) collaborazione alla promozione e alla realizzazione di iniziative di interesse e di utilità comune all'istituzione universitaria e di quelle atte a diffondere i valori della sussidiarietà, della responsabilità e della solidarietà.

2.*bis* I docenti, il personale amministrativo, tecnico e gli studenti sono tenuti al rispetto dei principi e dei contenuti del Codice etico dell'Università Cattolica.

3. I docenti, il personale amministrativo e tecnico sono tenuti altresì al rispetto dei principi e dei contenuti del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni previsto dalle norme vigenti.

Art. 17
Competenze del consiglio di amministrazione

1. Spettano al Consiglio di amministrazione i più ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Università Cattolica. In ogni caso il Consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Università Cattolica, al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Compete al Consiglio di amministrazione deliberare:

a) lo statuto e le modifiche relative su proposta del Senato accademico integrato, sentiti i consigli di facoltà interessati per le materie relative all'ordinamento didattico;

b) il regolamento generale di Ateneo e le modifiche relative su proposta del Senato accademico;

c) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) il Codice etico dell'Università Cattolica e le modifiche relative su proposta del Senato accademico.

3. In particolare spetta al Consiglio di amministrazione deliberare:

a) la nomina del Rettore;

b) i programmi di sviluppo;

c) il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell'Università Cattolica;

d) la determinazione delle modalità di ammissione degli studenti;

e) la nomina del Direttore amministrativo;

f) l'istituzione di nuove sedi e l'attivazione e la soppressione delle strutture didattiche e dei relativi corsi di laurea e di diploma;

g) la costituzione o la partecipazione ad altri enti, istituzioni, società, consorzi e altre organizzazioni, con finalità coerenti con gli scopi istituzionali dell'Università Cattolica;

h) la nomina dei Direttori delle sedi e degli altri dirigenti amministrativi;

i) la designazione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti;

l) gli organici dei docenti e dei ricercatori universitari;

m) le tasse e i contributi a carico degli studenti;

n) l'organizzazione delle strutture amministrative.

Art. 18
Comitato direttivo

1. Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un Comitato direttivo. Questo è composto da nove membri:

a) il Rettore che ne è Presidente;

b) cinque membri eletti dal Consiglio di amministrazione tra i membri nominati dall'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori;

c) i tre professori eletti ai termini dell'art. 16, primo comma, lettera *g)*.

In caso di impedimento o di assenza del Rettore il Comitato direttivo è presieduto dal componente con maggiore anzianità di carica. Partecipa alle adunanze con voto consultivo e con il compito di redigere il verbale delle sedute il Direttore amministrativo.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Salvo diversa maggioranza prevista dal presente statuto, per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti: nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Spetta al Comitato direttivo in sede istruttoria:

a) l'aumento o la diminuzione degli organici dei docenti e dei ricercatori universitari;

b) l'esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Università Cattolica;

c) la determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;

d) l'esame delle proposte di variazioni al bilancio preventivo e delle operazioni finanziarie;

e) l'acquisizione e la vendita di immobili;

f) l'attivazione e la soppressione di corsi di laurea, scuole, dipartimenti, istituti.

4. Spettano al Comitato direttivo le seguenti funzioni, salvo la avocazione del Consiglio di amministrazione:

a) il conferimento degli insegnamenti e delle collaborazioni all'attività didattica, le relative nomine e i conseguenti trattamenti economici;

b) la nomina delle delegazioni per la stipula dei contratti collettivi di lavoro del personale amministrativo e tecnico e l'autorizzazione alla stipula degli stessi;

c) l'indennità di carica al Rettore e ai docenti titolari di uffici direttivi;

d) la determinazione degli organici del personale amministrativo e tecnico, le relative assunzioni e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico, nonché l'adozione dei provvedimenti disciplinari;

e) l'accettazione di donazioni, eredità, legati, lasciti, contributi;

f) l'esame degli atti contenziosi e le determinazioni relative;

g) l'attivazione e la soppressione di centri di ricerca e interuniversitari, corsi di perfezionamento e di alta specializzazione e dottorati di ricerca;

h) la proposta del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Comitato direttivo l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) la ripartizione dei contributi ministeriali;

b) l'indizione e l'aggiudicazione di gare per nuove costruzioni e per opere di manutenzione straordinaria, nonché per forniture;

c) le operazioni finanziarie;

d) le convenzioni straordinarie;

e) i compensi al di fuori dei contratti;

f) i riassetti organizzativi di sede e di area riguardanti una pluralità di uffici.

6. Il Consiglio di amministrazione può inoltre delegare al Comitato direttivo ulteriori funzioni, oltre quelle indicate nei commi terzo, quarto e quinto del presente articolo.

Art. 21
Consulta di Ateneo

1. Al fine di promuovere la più ampia partecipazione delle componenti della comunità universitaria alla formazione degli indirizzi e delle scelte di interesse generale per l'Università Cattolica è costituita la Consulta di Ateneo.

2. La Consulta di Ateneo è composta da 58 membri:

a) dal Rettore, o suo delegato, che la presiede;

b) dall'Assistente ecclesiastico generale;

c) da cinquantacinque membri in rappresentanza, rispettivamente, dei professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori universitari, del personale amministrativo e tecnico e degli studenti. Essi sono eletti secondo modalità definite dal regolamento generale di Ateneo, le quali dovranno garantire l'articolazione della rappresentanza per aree scientifico-disciplinari e per sedi dell'Università Cattolica;

d) da un membro individuato dalla «Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli» tra il personale alle proprie dipendenze.

La Consulta di Ateneo elegge, fra i suoi componenti, un Vice Presidente.

3. La Consulta di Ateneo formula valutazioni e indicazioni ai fini dell'elaborazione degli indirizzi di programmazione e di sviluppo dell'Università Cattolica, della migliore organizzazione e del funzionamento della stessa. Esprime pareri su ogni altra questione di interesse generale per la comunità universitaria ove ne sia richiesta dal Rettore.

4. Non sono compatibili fra loro le cariche di Preside di facoltà e di componente della Consulta di Ateneo.

Art. 23
Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria

1. Nell'Università Cattolica l'attività didattica e di ricerca viene svolta in modo coordinato nelle seguenti strutture:

1) *Didattiche*

a) Facoltà;

b) Scuole di specializzazione.

2) *Di ricerca*

a) Dipartimenti;

b) Istituti;

c) Centri di ricerca.

3) *Di alta specializzazione*

a) Alte scuole.

4) *Di assistenza sanitaria*

a) Policlinico universitario «A. Gemelli»;

b) altre strutture di assistenza sanitaria.

2. Le strutture didattiche sono individuate dal regolamento didattico di Ateneo. Le strutture di ricerca di cui ai punti 2, *a)* e 2, *b)* sono individuate dal regolamento generale di Ateneo. Le strutture di cui ai punti 2, *c)* e 3 sono individuate rispettivamente ai sensi degli artt. 34 e 28-*bis*. Le strutture di cui al punto 4 sono individuate ai sensi dell'art. 37, nonché con delibere del Consiglio di amministrazione.

3. Rientra tra le strutture dell'Università Cattolica il Centro di ricerche biotecnologiche con sede in Cremona, l'organizzazione e il funzionamento del quale sarà disciplinato dal regolamento generale di Ateneo in armonia con i principi del presente statuto.

Art. 37
Policlinico Universitario «A. Gemelli»

1. Il Policlinico universitario «A. Gemelli», di seguito indicato come Policlinico universitario, è organizzato e gestito, nel rispetto delle norme vigenti in materia, in conformità ai principi della dottrina cattolica e in coerenza con gli scopi istituzionali dell'Università Cattolica. Il Policlinico universitario, con le strutture ad esso afferenti, è un ospedale a rilievo nazionale e di alta specializzazione, ai sensi delle leggi vigenti.

2. Presso il Policlinico universitario, già gestione speciale dell'Università Cattolica, vengono esercitate attività didattiche e di ricerca in campo biomedico e sanitario strettamente collegate a quelle della Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli».

3. L'esercizio delle attività del Policlinico universitario è assunto dalla «Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli», di seguito denominata «Fondazione Gemelli», la quale svolge in nome proprio tutte le attività di ricerca, di formazione e di carattere assistenziale, operando in collegamento con l'Università Cattolica e, in particolare, con la Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli», nell'ambito della formazione e della ricerca scientifica in campo biomedico e sanitario.

4. Per perseguire e verificare la coerenza dell'azione del Policlinico universitario con i principi della dottrina cattolica, con gli scopi istituzionali, le linee strategiche e di sviluppo dell'Università Cattolica, il Rettore convoca incontri con il Presidente della «Fondazione Gemelli» e con i vertici amministrativi dell'Università Cattolica e del Policlinico universitario.

5. I rapporti tra l'Università Cattolica e la «Fondazione Gemelli» sono regolati da appositi accordi.

Art. 61
Disposizioni applicabili in via transitoria

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi, per le materie la cui disciplina è a essi demandata, le norme vigenti, semprechè non incompatibili con il presente statuto.

2. Le disposizioni relative alla nomina e alla durata in carica del Rettore, dei Presidi, dei Presidenti dei Consigli di corso e dei Direttori dei dipartimenti e degli istituti si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell'ufficio dopo l'entrata in vigore del presente statuto.

3. Si applicano alle attività della «Fondazione Gemelli» di cui al precedente art. 37 le disposizioni di carattere transitorio previste dall'«Atto costitutivo di Fondazione» del 21 novembre 2014, ovvero da modifiche o integrazioni apportate allo stesso.».

Art. 2.

Nello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, gli articoli 38, 39, 40, 41 e 42 sono abrogati.

Milano, 10 settembre 2015

Il rettore: ANELLI

15A07512

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Memantina Glob»

Estratto determina V&A n. 1808/2015 del 22 settembre 2015

Medicinale: MEMANTINA GLOB.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società GLOB LIMITED (codice S.I.S. 3564).

Confezione A.I.C.:

n. 042241012 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

n. 042241024 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL,

alla società: nuovo titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. - codice fiscale (06058020964).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del vecchio titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07493

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Erlomette».

Estratto determina V&A N.1809/2015 del 22 settembre 2015

Autorizzazione del trasferimento di titolarità dell'AIC relativamente al medicinale ERLOMETTE

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società ACTAVIS GROUP PTC EHF (Codice S.I.S. 2999)

Medicinale: ERLOMETTE

Confezione AIC n.

042157014 - "0,15 mg/0,03 mg compresse rivestite con film" 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL

042157026 - "0,15 mg/0,03 mg compresse rivestite con film" 3x21 compresse in blister PVC/PVDC/AL

042157038 - "0,15 MG/0,03 mg compresse rivestite con film" 6x21 compresse in blister PVC/PVDC/AL

042157040 - "0,15 mg/0,03 mg compresse rivestite con film" 13x21 compresse in blister PVC/PVDC/AL

alla società:

Nuovo Titolare A.I.C.: AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.

Codice Fiscale (06058020964)

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del vecchio titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07495

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kimidella».

Estratto determina V&A n.1810/2015 del 22 settembre 2015

Autorizzazione del trasferimento di titolarità dell'AIC relativamente al medicinale KIMIDELLA

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società ACTAVIS GROUP PTC EHF (Codice S.I.S. 2999)

Medicinale: KIMIDELLA

Confezione AIC n.

042330011 - "0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film" 1 x 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL con calendario

042330023 - "0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film" 3 x 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL con calendario

042330035 - "0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film" 6 x 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL con calendario

alla società:

Nuovo Titolare A.I.C.: AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.

Codice Fiscale (06058020964)

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del vecchio titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07496

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sandimmun e Sandimmun Neoral».

Estratto determina V&A n. 1811/2015 del 22 settembre 2015

Autorizzazione della variazione B.V.b).1. *b)* relativamente ai medicinali SANDIMMUN e SANDIMMUN NEORAL

Procedura EU n.: DE/H/XXXX/WS/099

Medicinali: SANDIMMUN (DE/H/4002/01-05/II/006) e SANDIMMUN NEORAL (DE/H/4019/01-05/WS/007)

Tipo II: B.V.b).1. b)

È autorizzata la seguente variazione:

aggiornamento e armonizzazione del modulo 3 del dossier. Tale aggiornamento comprende alcune variazioni alle sezioni riguardanti la sostanza attiva e l'adeguamento dell'intero quality dossier al CTD format.

Titolare AIC: NOVARTIS EUROPHARM LTD (Codice S.I.S 1534)

Smaltimento scorte:

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07497

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vaqta».

Estratto determina V&A n. 1812/2015 del 22 settembre 2015

Autorizzazione della variazionei B.I.a).3. *c)* relativamente al medicinale VAQTA

Procedura EU n.: DE/H/XXXX/WS/138

VAQTA (DE/H/0100/01/WS/069)

Tipo II:

B.I.a).3. c)

È autorizzata la seguente variazione: Aggiunta di edificio come sito di produzione

da:

sito di produzione del bulk di Epatite A

Merck West Point, Pennsylvania-USA

Edificio 28

a:

sito di produzione del bulk di Epatite A

Merck West Point, Pennsylvania-USA

Edificio 28 e Edificio 38

Titolare AIC: SANOFI PASTEUR MSD SNC (Codice S.I.S 0737)

Smaltimento scorte:

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07498

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prograf»

Estratto determina V&A N°1813/2015 del 22 settembre 2015

Numero di procedura: EMA/H/XXXX/WS/721

Medicinale: PROGRAF (IE/H/0165/001-004/II/053)

Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto ai paragrafi 4.4 e 4.5 e della sezione 2 del foglio illustrativo per descrivere più in generale le interazioni farmacocinetiche con le preparazioni erboristiche ed aggiungere l'interazione con l'estratto di Schisandra sphenanthera in linea con l'aggiornamento del Company Core Data Sheet (CCDS); modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto al paragrafo 4.8 per aggiornare i termini MedDRA

Nelle forme e confezioni sottoelencate:

029485012 - "1 mg capsule rigide" 30 capsule

029485048 - "5 mg capsule rigide" 30 capsule

029485051 - "5 mg capsule rigide" 50 capsule

029485063 - "5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 10 fiale 1 ml

029485075 - "1 mg capsule rigide" 60 capsule

029485087 - "1 mg capsule rigide" 90 capsule

029485099 - "0,5 mg capsule rigide" 30 capsule

029485101 - "0,5 mg capsule rigide" 50 capsule rigide

029485113 - "0,5 mg capsule rigide" 100 capsule

029485125 - "0,5 mg capsule rigide" 30x1 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al

029485137 - "0,5 mg capsule rigide" 50x1 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al

029485149 - "0,5 mg capsule rigide" 100x1 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al

029485152 - "1 mg capsule rigide" 30x1 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al

029485164 - "1 mg capsule rigide" 60x1 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al

029485176 - "1 mg capsule rigide" 90x1 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al

029485188 - "5 mg capsule rigide" 30x1 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al

029485190 - "5 mg capsule rigide" 50x1 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al

Titolare AIC: Astellas Pharma S.P.A. (Codice Fiscale 04754860155)

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07499

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Tareg e Rixil»

Estratto determina V&A n.1814/2015 del 22 settembre 2015

Procedura EU N°: SE/H/XXXX/WS/040

TAREG (SE/H/406/003-007/WS/130)

RIXIL (SE/H/407/001-005/WS/99)

Tipo II:

C.I.z)

È autorizzata la seguente variazione:

Aggiornamento del RMP di valsartan con adeguamento al nuovo EU RMP template in ottemperanza alla EMA Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) Module V - Risk Management Systems (EMA/838713/2011) e alla Guidance on format of the RMP in the EU (EMA/718034/2012)

Titolari AIC:

Novartis Europharm LTD (Codice S.I.S 1534)

Sandoz S.P.A (Codice Fiscale 00795170158)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07500

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Flutiformo, Affera, Abriff e Iffeza».

Estratto determina V&A n.1815/2015 del 22 settembre 2015

Numero di procedura: UK/H/XXXX/WS/116

Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto a seguito di adeguamento al CCDS; modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto al punto 4.2 per adeguamento al QRD

relativamente ai medicinali FLUTIFORMO (UK/H 2872/01-03/II/010/G), AFFERA (UK/H 4378/01-03/II/004/G), ABRIFF (UK/H 4379/01-03/II/007/G), IFFEZA (UK/H 4015/01-03/II/006/G);

Nelle forme e confezioni sottoelencate:

Flutiformo

042294013 - “50 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione” n. 1 inalatore da 120 erogazioni

042294025 - “125 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione” n. 1 inalatore da 120 erogazioni

042294037 - “250 microgrammi/10 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione” n. 1 inalatore da 120 erogazioni

042294049 - “50 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione” n. 3 inalatori da 120 erogazioni ciascuno

042294052 - “125 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione” n. 3 inalatori da 120 erogazioni ciascuno

042294064 - “250 microgrammi/10 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione” n. 3 inalatori da 120 erogazioni ciascuno

Affera

042293011 - “50 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione” 120 erogazioni per inalatore

042293023 - “125 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione” 120 erogazioni per inalatore

042293035 - “250 microgrammi/10 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione” 120 erogazioni per inalatore

Abriff

042292019 - “50 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione” 120 erogazioni per inalatore

042292021 - “125 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione” 120 erogazioni per inalatore

042292033 - “250 microgrammi/10 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione” 120 erogazioni per inalatore

Iffeza

042295016 - “50 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione” 120 erogazioni per inalatore

042295028 - “125 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione” 120 erogazioni per inalatore

042295030 - “250 microgrammi/10 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione” 120 erogazioni per inalatore

Titolare AIC: Mundipharma Pharmaceuticals S.R.L. (Codice Fiscale 03859880969)

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.

2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07501

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Grafalon».

Estratto determina V&A n. 1817/2015 del 22 settembre 2015

Autorizzazione delle variazioni A.7, B.I.a.1.e) relativamente al medicinale GRAFALON.

Procedura EU n.: AT/H/xxxx/WS/0010.

Specialità medicinale: GRAFALON (AT/H/0478/001/WS/021).

Tipo II:

A.7

B.I.a.1.e).

È autorizzata la seguente variazione:

introduzione ed eliminazione di centri ospedalieri per la fornitura delle placente utilizzate nel processo di produzione.

Titolare A.I.C.: Neovii Biotech GmbH (Codice S.I.S 3342).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07502

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento delle perimetrazioni della pericolosità geologica in Pinzano al Tagliamento.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento», con decreto segretariale n. 12 del 12 marzo 2015, è stato approvato l'aggiornamento delle perimetrazioni della pericolosità geologica individuate in comune di Pinzano al Tagliamento (PN).

Sarà cura della Regione del Veneto e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia assicurare la massima pubblicità sul proprio territorio.

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it.

15A07548

Aggiornamento delle perimetrazioni della pericolosità geologica in Ovaro.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento», con decreto segretariale n. 30 dell'8 luglio 2015, è stato approvato l'aggiornamento delle perimetrazioni della pericolosità geologica individuate in comune di Ovaro (UD).

Sarà cura della Regione del Veneto e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia assicurare la massima pubblicità sul proprio territorio.

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it.

15A07549

Aggiornamento delle perimetrazioni della pericolosità geologica in Castelnovo del Friuli.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume «Tagliamento», con decreto segretariale n. 29 dell'8 luglio 2015, è stato approvato l'aggiornamento delle perimetrazioni della pericolosità geologica individuate in comune di Castelnovo del Friuli (PN).

Sarà cura della Regione del Veneto e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia assicurare la massima pubblicità sul proprio territorio.

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it.

15A07550

Aggiornamento delle perimetrazioni della pericolosità geologica in Rigolato.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento», con decreto segretariale n. 31 dell'8 luglio 2015, è stato approvato l'aggiornamento delle perimetrazioni della pericolosità geologica individuate in comune di Rigolato (UD).

Sarà cura della Regione del Veneto e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia assicurare la massima pubblicità sul proprio territorio.

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it.

15A07551

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che l'impresa SILVER RECUPERI DI BOTTO LUIGI (REA n. 129479 U.L. 3), già assegnataria del marchio di identificazione «20 CN», ha restituito, per cessata attività, n. 1 (uno) punzone diritto di 4° grandezza.

Con determinazione del Segretario generale n. 584/MM del 25 settembre 2015 l'impresa succitata è stata cancellata dal Registro degli assegnatari della CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di Cuneo, con conseguente deformazione del punzone ritirato e delle relative matrici.

15A07494

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 1228 del 10 settembre 2015, al Colonnello Andrea BERTOCCHI, nato il 18 marzo 1966 a Trieste, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante della "Unità di Supporto alla Transizione - Centro" e responsabile delle operazioni della provincia di Herat, guidava sapientemente la propria unità nella condotta di attività di ricerca e cattura di insorti. Straordinario mediatore, contribuiva allo sviluppo di progetti finalizzati a soddisfare le primarie esigenze degli Afghani, assicurando, nel contempo, protezione alla popolazione locale. Splendida figura di Ufficiale che con il suo agire ha contribuito ad accrescere l'immagine delle Forze Armate italiane in ambito internazionale». Shindand (Afghanistan), settembre 2012 - marzo 2013.

Con decreto ministeriale 1229 del 10 settembre 2015, al Colonnello Aldo Andrea Italo Giovanni COSTIGLIOLO, nato il 7 ottobre 1962 a Genova, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante dell'"Unità Provinciale di Ricostruzione" operava con somma perizia, ammirevole acume e lungimiranza nei settori dello "Sviluppo" e della "Funzionalità delle Istituzioni Governative". In particolare, si prodigava, con indomito coraggio, benché sottoposto con il proprio personale a reiterate minacce di attacchi da parte di elementi ostili, nel compimento di molteplici progetti di immediata utilità per la popolazione locale, quali la realizzazione di scuole e ambulatori, proseguendo l'opera di ricostruzione del territorio. Chiarissimo esempio di alte virtù militari che, per i brillanti risultati conseguiti, ha contribuito a consolidare l'immagine e il prestigio delle Forze Armate italiane in un contesto spiccatamente interforze e multinazionale». Herat (Afghanistan), settembre 2012 - marzo 2013.

Con decreto ministeriale 1230 del 10 settembre 2015, al Colonnello Riccardo CRISTONI, nato il 12 agosto 1965 a Sarzana (SP), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante dell'"Unità di Supporto alla Transizione - Sud" sosteneva con estrema perizia la manovra del Comando Regionale Ovest, assicurando anche assistenza medica alla popolazione locale. Applicando con efficacia e lungimiranza la dottrina sulle Operazioni Contro - Insurrezionali, dirigeva gli interventi di "cinturazione e rastrellamento", sequestrando ingenti quantitativi di esplosivo e di armi, nonché garantendo la cattura di pericolosi esponenti dell'insurrezione. Ufficiale dalle pregevoli virtù militari, contribuiva a elevare il prestigio della Nazione in ambito internazionale». Farah (Afghanistan), settembre 2012 - marzo 2013.

Con decreto ministeriale 1231 del 10 settembre 2015, al Tenente Colonnello Nicola PIASENTE, nato il 1° settembre 1971 a Palmanova (UD), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di battaglione della "Task Force Sud - Est", a seguito di un proditorio attacco nei pressi di un centro abitato, condotto da elementi ostili, dirigeva in modo ardito e con somma perizia le attività per la messa in sicurezza del dispositivo e l'esfiltrazione dei militari italiani feriti, garantendo la neutralizzazione della minaccia. Chiarissimo esempio di militare che con il suo operato ha contribuito ad elevare il prestigio dell'Esercito Italiano». Bakwa (Afghanistan), 25 ottobre 2012.

Con decreto ministeriale 1232 del 10 settembre 2015, al Tenente Colonnello Giovanni SIDONI, nato il 2 settembre 1957 a Roma, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante della "Task Force 45", affrontava con perizia e spregiudicatezza il proprio incarico, alla testa delle Forze Speciali italiane in Afghanistan. Animato da impareggiabile sagacia tattica e illuminato da vivida intelligenza, rendeva più efficaci le attività operative dell'unità, garantendo una piena integrazione con gli assetti della polizia speciale locale e conseguendo importanti successi nella lotta alle formazioni ribelli. Chiaro esempio di altissima professionalità e senso del dovere che ha dato lustro al Paese in un contesto internazionale». Herat (Afghanistan), settembre 2012 - marzo 2013.

Con decreto ministeriale 1233 del 10 settembre 2015, al Capitano Gianluca D'AMICO, nato il 4 marzo 1980 a Thonex (Svizzera), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di compagnia alpini della base operativa avanzata di Bala Baluk, operava con eccelse capacità e rara perizia. In particolare, poneva in essere un efficace dispositivo operativo e logistico che consentiva il controllo del territorio, salvaguardando la libertà di movimento e la stabilità nell'intero settore. Realizzando, inoltre, l'ampliamento della base, permetteva il dispiegamento dei nuclei preposti all'addestramento delle unità afghane, contribuendo ad elevare il prestigio della Forza Armata in ambito internazionale». Bala Baluk (Afghanistan), agosto 2012 - marzo 2013.

Con decreto ministeriale 1234 del 10 settembre 2015, al Capitano Luca DEL SOLE, nato il 10 giugno 1979 a Sanremo (IM), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di compagnia alpini, durante l'operazione "Grasshopper Assault", finalizzata alla sostituzione di oltre 200 effettivi a un Battaglione afghano di stanza nel distretto del Gulistan, garantiva un'efficace cornice di sicurezza per le truppe. Senza alcuna esitazione, con impareggiabile iniziativa e straordinaria lucidità, assicurava con magistrale perizia il coordinato afflusso e deflusso degli innumerevoli aeromobili ad ala rotante. Esemplare figura di militare, contribuiva a conferire prestigio all'Esercito italiano nel contesto internazionale». Gulistan (Afghanistan), 14 ottobre 2012.

Con decreto ministeriale 1235 del 10 settembre 2015, al Capitano Armando RAGOZZINO, nato il 14 dicembre 1980 a Santa Maria Capua Vetere (CE), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di compagnia alla testa dei propri bersaglieri, in occasione dell'Operazione "Tarhliv", nonostante avesse subito un attacco, spiccava per sprezzo del pericolo, impareggiabile freddezza e determinazione nel garantire l'innalzamento del livello di sicurezza dell'area posta sotto bonifica da ordigni esplosivi improvvisati, mitigandone gli effetti collaterali. Splendida figura di Ufficiale che, contribuendo alla libertà di movimento delle forze della coalizione, conferiva lustro e prestigio all'Esercito in ambito internazionale». Herat (Afghanistan), 26 ottobre 2012.

Con decreto ministeriale 1236 del 10 settembre 2015, al Tenente Davide SECONDI, nato il 22 dicembre 1987 a Viterbo, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante del plotone di ricognizione avanzata da combattimento del genio, nel corso di un pattugliamento, veniva investito dall'esplosione di un ordigno che colpiva il mezzo sul quale viaggiava. Disposta la protezione dell'assetto, scongiurava il rischio di nuovi attacchi, coordinava gli assetti e individuava, bonificandolo, un ulteriore ordigno. Applicando innovative procedure tecnico - tattiche, riusciva a rinvenire innumerevoli altri ordigni improvvisati, consentendo di mitigare la minaccia. Magnifica figura di Ufficiale che, con il suo operato, ha dato lustro all'Esercito Italiano nel difficile e complesso teatro operativo afghano». Farah (Afghanistan), 26 ottobre 2012.

15A07513

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Milbemax»

Estratto provvedimento n. 654 del 21 settembre 2015

Oggetto: medicinale veterinario MILBEMAX.

(A.I.C. numeri 103615439/441/454/377/389/391/492).

Numero variazione procedura di mutuo riconoscimento FR/V/0135/005-006/IA/047/G.

Titolare: Novartis Animal Health S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Boccioni n. 1 - codice fiscale n. 02384400129.

Si conferma, per le sole confezioni indicate in oggetto, l'accettazione della modifica della composizione quali-quantitativa del confezionamento primario (blister), e nello specifico:

«Milbemax» tavolette masticabili per cani.

6.5 Natura e composizione del confezionamento primario.

Blister in alluminio/alluminio (OPA/Al/PVC//Al/sigillo termosaldato) o strip in alluminio (poliestere/Al/PE).

Confezioni:

scatola con 1 blister da 2 tavolette masticabili;

scatola con 1 blister da 4 tavolette masticabili;

scatola con 12 blister, con 4 tavolette masticabili per ciascun blister;

scatola con 24 blister, con 4 tavolette masticabili per ciascun blister;

scatola con 1 strip da 2 tavolette masticabili;

scatola con 1 strip da 4 tavolette masticabili;

scatola con 12 strip, con 4 tavolette masticabili per ciascun strip.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate;

«Milbemax» tavolette masticabili per cani di piccola taglia e cuccioli.

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario.

Blister in alluminio/alluminio (OPA/Al/PVC//Al/sigillo termosaldato) o strip in alluminio (poliestere/Al/PE).

Confezioni:

scatola contenente 1 blister da 2 tavolette masticabili;

scatola contenente 1 blister da 4 tavolette masticabili;

scatola contenente 12 blisters, con 4 tavolette masticabili per ciascun blister;

scatola contenente 1 strip da 2 tavolette masticabili;

scatola contenente 1 strip da 4 tavolette masticabili;

scatola contenente 12 strip, con 4 tavolette masticabili per ciascun strip.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A07520

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flimabo», 100 mg/g sospensione per uso in acqua da bere per polli e suini.

Estratto provvedimento n. 649 del 17 settembre 2015

Medicinale veterinario FLIMABO, 100 mg/g sospensione per uso in acqua da bere per polli e suini.

Procedura europea n. FR/V/0243/001/II/002.

Confezioni: A.I.C. n. 104483.

Titolare A.I.C.: KRKA d.d. con sede in Nuovo mesto, Šmarješka cesta 6 - 8501 Nuovo mesto, Slovenia.

Variazione tipo II, C.I.4: una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza (presentazione di studi di sicurezza su scrofe gravide ed in allattamento).

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati come segue:

Viene modificato l'RCP ai punti di seguito indicati ed i relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi:

Punto 4.1 Specie di destinazione;

Punto 4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione;

Punto 4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione;

Punto 4.9 Posologia e via di somministrazione.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A07521

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flimabend», 100 mg/g sospensione per uso in acqua da bere per polli e suini.

Estratto provvedimento n. 655 del 21 settembre 2015

Procedura europea n. FR/V/0242/001/II/003.

Medicinale veterinario FLIMABEND, 100 mg/g sospensione per uso in acqua da bere per polli e suini.

Confezioni: A.I.C. n. 104482.

Titolare A.I.C.: KRKA d.d. con sede in Nuovo mesto, Šmarješka cesta 6 - 8501 Nuovo mesto, Slovenia.

Variazione tipo II, C.I.4: una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza (presentazione di studi di sicurezza su scrofe gravide ed in allattamento).

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati come segue:

Viene modificato l'RCP ai punti di seguito indicati ed i relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi:

Punto 4.1 Specie di destinazione;

Punto 4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione;

Punto 4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione;

Punto 4.9 Posologia e via di somministrazione.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A07522

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fungiconazol» 400 mg compresse per cani.

Estratto decreto n. 128 del 18 settembre 2015

Medicinale veterinario FUNGICONAZOL 400 mg compresse per cani.

Procedura decentrata n. FR/V/0263/002/DC.

Titolare A.I.C.: Le Vet Beheer B.V, Wilgenweg 7 - 3421 TV Oudewater (Paesi Bassi).

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Lelypharma B.V., Zuiveringweg 42 - 8243 PZ Lelystad (Paesi Bassi).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 1 blister (10 compresse) A.I.C. n. 104686011;

scatola contenente 3 blister (30 compresse) A.I.C. n. 104686023;

scatola contenente 5 blister (50 compresse) A.I.C. n. 104686035;

scatola contenente 10 blister (100 compresse) A.I.C. n. 104686047.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ketoconazolo 400 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di dermatomicosi causate dai seguenti dermatofiti:

Microsporum canis;

Microsporum gypseum;

Trichophyton mentagrophytes.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità delle compresse divise (quarti/metà): 3 giorni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A07523

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 6/29NOV2014/II.A.N. adottata dall'Assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari, in data 29 novembre 2014.

Con ministeriale n. 36/0014109/MA004.A007/VET-L-57 del 22 settembre 2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6/29NOV2014/IIA.N. adottata dall'Assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV) in data 29 novembre 2014, recante il Regolamento per la concessione di indennità di non autosufficienza.

15A07525

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agroalimentari, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda» registrata con Regolamento (CE) n. 2325/2007 del 24 luglio 2007.

Considerato che la modifica è stata presentata Consorzio di Tutela Olio Extra Vergine di oliva Garda D.O.P. con sede via Vittorio Veneto, 1 - 37010 Cavaion Varese - Verona e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento UE n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte di un gruppo avente legittimo interesse, di chiedere la modifica al disciplinari di produzione della denominazioni registrata.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere delle Regioni Lombardia, Veneto e della Provincia Autonoma di Trento circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Garda» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQM IV, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Garda», facoltativamente accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Bresciano», «Orientale», «Trentino», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» presenta le seguenti caratteristiche:

colore dal verde al giallo più o meno intensi;

odore fruttato medio o leggero, con eventuale sentore erbaceo;

sapore fruttato, con eventuale sensazione di piccante, amaro e dolce equilibrati e un retrogusto tipico di mandorla.

All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Valutazione organolettica (metodo *COI)*: Intervallo di mediana

	Min	Max
Fruttato maturo	>0	≤6
Fruttato verde	>0	≤6
Mandorla	>0	≤5
Amaro	>0	≤5
Piccante	>0	≤6

Nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere uguale a zero.

Valutazione chimica:

acidità massima totale espressa in acido oleico: max 0,5%;

numero perossidi: <= 14 Meq02/kg.

Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa unionale.

Art. 3.

Zona di produzione

a) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» comprende i territori olivati, atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione, situati nei territori amministrativi delle province di Brescia, Verona, Mantova e Trento corrispondenti alle successive zone *b)*, *c)* e *d)*.

b) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Bresciano» comprende, in provincia di Brescia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Botticino, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Limone sul Garda, Lonato, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe sul Garda, Paitone, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Puegnago del Garda, Roè Volciano, Salò, San Felice del Benaco, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Villanuova sul Clisi, Vobamo. Tale zona riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopraccitati.

c) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Orientale» comprende:

in provincia di Verona, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Atti, Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio;

in provincia di Mantova: Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana.

Tale zona, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopraccitati.

d) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Trentino» comprende, in provincia di Trento, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenno, Vezzano. Tale zona, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopraccitati, ad esclusione dei comuni di Lasino, Padergnone e Vezzano, i cui territori interessati riguardano esclusivamente le parti rivierasche in località S. Massenza, Sarche e Toblino limitrofe al lago di Toblino-S. Massenza.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna, gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione degli oliveti, dei produttori, dei trasformatori e dei confezionatori in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, la tenuta di registri di produzione e di confezionamento nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. Varietà di olivo 3

La denominazione di origine protetta «Garda» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva, Frantoio e Leccino per almeno il 55%; possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 45%.

La denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata da una delle menzioni Geoagrafiche, aggiuntiva «Bresciano» o «Orientale», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto con la stessa composizione varietale della denominazione «Garda».

La denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Trentino» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva, Frantoio, Pendolino e Leccino per almeno l'80%; possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.

5.2. Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, le tecniche di gestione del suolo, i sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine protetta «Garda». Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedo-collinari dell'anfiteatro morenico del Garda.

5.3. Raccolta e rese

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» deve essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.

La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» non può superare i kg 6.000 per ettaro coltivato a oliveto.

La resa massima delle olive in olio non può superare il 25%.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda», eventualmente accompagnato da una delle menzioni geografiche aggiuntive, deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.

5.4. Modalità di oleificazione

La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda», comprende tutti i territori amministrativi elencati all'art. 3, lettera *a)*.

La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda», accompagnata da una delle tre menzioni geografiche aggiuntive «Bresciano», «Orientale» o «Trentino», deve essere effettuata all'interno delle rispettive zone *b) c)* e *d)* dell'art. 3.

Per l'estrazione dell'olio extravergine a denominazione di origine protetta «Garda» sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative del frutto.

Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro cinque giorni dalla raccolta delle olive.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

6.1. Fattori ambientali

L'olivo del Garda è coltivato in un anfiteatro di colline moreniche di origine glaciale che circondano, in forma concentrica, il lago di Garda e delimitano sul lato nord, la catena delle Alpi. I terreni esposti verso il lago o verso sud, ospitano quasi esclusivamente oliveti e vigneti. La vicinanza alle montagne permette una buona distribizione delle piogge durante tutto l'anno e particolarmente in primavera e autunno.

In linea generale, il clima della zona, che risente fortemente sia della presenza della gran massa d'acqua del lago, sia della protezione data dalla catena montuosa, è caratterizzato da estati calde ma non afose e inverni solo relativamente freddi; esso è così mite da essere definito «mediterraneo-mitigato» con la presenza di alcuni microclimi locali. La zona di produzione delle olive del Garda infatti è la zona più a nord al mondo per quanto riguarda la coltivazione dell'olivo. La presenza del lago mitiga l'escursione termica notte-giorno.

6.2. Fattori umani e storici

Testimonianze del savoir faire dell'uomo sugli oliveti del Garda, risalgono già dal Rinascimento quando l'opera dell'uomo ha contribuito a delineare i tratti caratteristici del paesaggio agrario e generale del lago di Garda. In questa epoca si inizia a ridisegnare i pendii con sistemazioni elaborate, che divengono vere e proprie costruzioni «a terrazze» affacciate sul lago di Garda, adatte alla coltivazione degli oliveti.

La tradizione olivicola nel comprensorio del Garda fa parte della vita della gente, nei costumi gastronomici e nel reddito aziendale, come viene descritto in numerosi documenti.

Gli oliveti sono ubicati nelle zone pedecollinari e collinari, anche su terrazzamenti, sia già esistenti che creati dall'uomo, che permettono di individuare in un modo molto originale il paesaggio, contribuendo così alla valorizzazione dell'ambiente, anche dal punto di vista turistico. È infatti grazie alla presenza degli uliveti che la zona è divenuta molto interessante per il turismo e viene chiamata, già dal 1968 «Riviera degli Ulivi», mentre il prestigio e la tradizione della buona qualità dell'olio prodotto ha ugualmente attribuito il titolo di «Champagne dell'olio di oliva».

Il lago di Garda si trova alla confluenza di tre regioni che hanno una posizione specifica, sia storicamente che in termini di tradizioni umane; per questo, in base all'area di produzione, è consuetudine sia nei consumatori che fra i produttori, l'uso tradizionale di tre menzioni geografiche aggiuntive, ovvero Bresciano, Trentino, Orientale, aventi il fine di meglio identificare certi territori molto importanti a livello della tradizione umana e amministrativa.

Da sempre presente nella zona del lago di Garda, l'olivo inizia a svolgere un ruolo chiave nel VII sec. d.C. come testimonia un editto del 643 che applica sanzioni pecuniarie a coloro che venivano sorpresi a danneggiare le piante di olivo nei villaggi attorno al Garda.

Già nel medioevo l'olio del Garda si distingueva per l'alta qualità e per l'alto valore economico rispetto agli oli di altre provenienze ed era utilizzato, con risultati eccellenti sia nell'alimentazione che in medicina. L'uso alimentare era destinato a pochi, dato che nell'alto medioevo «4-6 Kg di olio gardesano valevano quanto un maiale molto grande». L'alto prezzo che l'olio del Garda riusciva a spuntare, rispetto agli altri oli, fece sentire la necessità di un controllo, di una protezione dalle frodi. Già nel 1200 esistevano infatti i bollini/contrassegni chiamati Sigillum Comunis Veronae che dovevano accompagnare l'olio nelle esportazioni ed esistevano gli incaricati dal «Podestà» e dal Capitano del Popolo, una specie di organismo di controllo, che dovevano controllare e registrare per iscritto ogni anno i quantitativi di olive e di olio posseduti da ogni persona e da ogni comunità gardesana. La vendita inoltre, era controllata da un funzionario appositamente designato, il Superstes oley, il sovraintendente dell'olio.

In virtù delle sue qualità per le quali è da lungo tempo apprezzato, riconosciuto e utilizzato, l'olio extra vergine di oliva «Garda» è tutelato dalla Denominazione di Origine Protetta fin dal 1997 (regolamento CE n. 2325 del 24 novembre 1997) e rientra oggi fra le prime 6 realtà olivicole italiane DOP.

Art. 7.

Etichettatura e confezionamento

1. Il prodotto confezionato deve riportare in etichetta, in caratteri chiari, indelebili e di dimensioni maggiori di tutte le altre scritte, la dicitura «Garda». La dicitura Garda deve essere accompagnata dal simbolo dell'Unione previsto per la DOP come da Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L'indicazione «denominazione di origine protetta» o il suo acronimo «DOP» può figurare in etichetta.

2. È permesso riportare in etichetta l'indicazione di una delle tradizionali menzioni geografiche aggiuntive Bresciano, Orientale e Trentino qualora siano rispettati i requisiti previsti all'art. 5.

3. Nella designazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

4. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

5. È possibile indicare in etichetta la localizzazione territoriale degli oliveti solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti citati e se in etichetta viene riportata la menzione geografica aggiuntiva.

6. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.

7. È consentita la rappresentazione del lago di Garda, o eventuali altre rappresentazioni grafiche, previa verifica della conformità alla normativa vigente.

8. Le indicazioni di cui ai punti 2, riportate in etichetta, devono avere caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la denominazione di origine protetta Garda.

Tutte le indicazioni di cui al punto 5 riportate in etichetta, devono avere caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la menzione geografica aggiuntiva.

9. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa; la designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

10. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata all'art. 3, lettera *a)*. In caso di utilizzo delle menzioni geografiche aggiuntive, le operazioni di confezionamento devono avvenire nell'ambito della rispettiva zona geografica delimitata all'art. 3, lettere *b)*, *c)*, *d)*.

11. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda», eventualmente accompagnato da una delle menzioni geografiche aggiuntive, deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o in metallo di capacità non superiore a litri 5.

12. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

13. Il logo della Denominazione di origine Protetta «Garda» è costituito da un quadrato nero all'interno del quale campeggia in bianco la scritta «olio Garda D.O.P.» (famiglia font: Helyetica Neue, sottotipi: Roman, Medium e Light). Sopra al quadrato nero e alle scritte è posizionata la silhouette in giallo/verde del lago di Garda, che sborda leggermente nella parte inferiore sinistra del quadrato.

La silhouette è in giallo/verde, il codice Pantone è: 103U mentre le forze della quadricromia sono: Cyan 28%, Magenta 29%, Yellow 94% e Black 11%.

14. Il logo della denominazione è obbligatorio.

Art. 8.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1151/2012.

L'organismo di controllo incaricato è CSQA certificazione Srl - via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) - Tel: + 39 0445 313011, Fax +39 0445 313070, e-mail csqa@csqa.it

15A07526

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pane di Matera».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pane di Matera», registrata con regolamento (CE) n. 160/2008 della Commissione del 21 febbraio 2008.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di Tutela del Pane di Matera IGP - Via de Amicis, 54 - 75100 Matera - soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Basilicata è risultato che la richiesta presentata dal Consorzio di Tutela del Pane di Matera IGP soddisfi tale condizione.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Veneto, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Pane di Matera», così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca -Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Divisione PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

Disciplinare di produzione del Pane di Matera
Indicazione geografica protetta

Art. 1.

L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) «Pane di Matera» è riservata al pane che risponde ai requisiti imposti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 ed alle prescrizioni indicate nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'Indicazione Geografica Protetta «Pane di Matera» è propria del pane ottenuto mediante un antico sistema di lavorazione, tipicamente utilizzato dai panificatori del Materano. Tale sistema prevede l'utilizzo esclusivo di semola rimacinata e/o semolato di grano duro (triticum durum) le cui caratteristiche qualitative devono essere in linea con i seguenti parametri:

**Proteine (%) azoto x 5.70	Valore ≥11
**Indice di giallo	Valore ≥20
**Umidità (%)	Valore ≤14.50
**Ceneri (% s.s.)	Valore ≤1.35% s.s.

*L'inidice di giallo deve essere determinato sulla parte dello sfarinato restante sullo staccio con maglie di mm 0.180 di luce.

**Valori determinati su 100 parti di s.s.

Almeno il 20% della semola rimacinata e/o semolato da utilizzare per la produzione del «Pane di Matera» deve provenire da ecotipi locali e vecchie varietà quali Cappelli, Duro Lucano, Capeiti, Appulo coltivate nel territorio della provincia di Matera.

Non è ammessa semola derivante da organismi geneticamente modificati.

Art. 3.

La zona di produzione del «Pane di Matera» è quella di coltivazione delle vecchie varietà di cui all'art. 2 e comprende tutto il territorio della provincia di Matera.

Art. 4.

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi eletchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione del grano, dei molini, e dei produttori, nonché la tenuta di registri di produzione e la denuncia dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sararmo assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Gli elementi che comprovano l'origine e la specificità del «Pane di Matera» sono dati da riferimenti storici che attestano una lunga tradizione, risalente al Regno di Napoli e oltre, come da autorevoli fonti storiche.

Nella zona di produzione esistono numerose testimonianze artistiche e letterarie (fatte soprattutto di leggende e racconti popolari), che attestano l'importanza e il culto del pane nella vita e nell'economia del territorio di riferimento.

Gli oltre 130 panettieri, presenti nel Materano, insieme all'indotto economico derivante dalla coltivazione del frumento duro, dall'acquisizione di semole, dalla lavorazione e confezionamento del prodotto, danno ragione dell'importanza del pane nell'economia dell'area.

Al fine di garantire la tracciabilità del prodotto, si procederà alla costituzione di un elenco dei panificatori e dei confezionatori tenuto dall'organismo di controllo.

Art. 5.

L'elevato pregio qualitativo del «Pane di Matera» è riconducibile:

a) alla modalità di preparazione del lievito madre, che consente di utilizzare ceppi di lievito che si sviluppano nel territorio di produzione;

b) alla specificità della «collina materana» che, grazie alle sue caratteristiche pedologiche (terreni argillosi) e climatiche (piovosità media di 350 mm annui), è particolarmente vocata per la produzione delle vecchie varietà di frumento duro, che assicurano un'ottima attitudine alla panificazione delle semole;

c) all'utilizzo di essenze legnose locali, che esaltano il profumo e l'odore caratteristici del prodotto;

d) all'opera e alla creatività dell'uomo che, in una consolidata tradizione, ha saputo combinare i fattori ambientali con esigenze di vita e di cultura, facendo del «Pane di Matera» il prodotto tipico di una ben delimitata area geografica, espressione di una particolare civiltà (la «civiltà contadina»), oltre che primaria risorsa economica.

Art. 6.

Per l'ottenimento del «Pane di Matera» occorre attenersi scrupolosamente al processo di produzione, qui di seguito descritto.

Preparazione del lievito madre (lievito naturale):

1 Kg. di semola rimacinata e/o semolato di grano duro;

250 gr. di polpa di frutta fresca matura tenuta prima a macerare in acqua (250-300 cl.);

Preparare un impasto elastico;

Posizionarlo in un contenitore per alimenti graduato ed attendere che si raddoppi di volume (per un tempo compreso tra 10 e 12 ore, a 26-30 °C);

Reimpastare aggiungendo semola rimacinata e/o semolato di grano duro in quantità pari al peso ottenuto più il 50% di acqua;

Ripetere detti rimpasti per svariate volte fino all'ottenimento di un impasto che lieviti in 3-4 ore.

Il lievito madre così ottenuto è pronto per essere utilizzato.

Processo di produzione

Ingredienti:

Semola macinata e/o semolato di grano duro	100 Kg
Lievito madre di produzione	20-30 Kg
Sale	2-3 Kg
Acqua	75-85 lt
Lievito compresso (*Saccaromices cerevisiae*)	0.5-1 Kg

La quantità di lievito madre di produzione, da utilizzare nel processo di panificazione, si ottiene aggiuNgendo acqua e semola ad una parte di lievito madre originario: questa operazione può essere ripetuta al massimo 3 volte, prima di incorporarlo all'impasto di pane. Un'aliquota del lievito madre di produzione viene conservata in frigo, a temeperature positive, per la panificazione del giorno successivo.

Gli ingredienti vengono messi nell'impastatrice e lavorati per un tempo compreso tra 25-35 minuti. Il tempo può variare a seconda della quantità dell'impasto.

Dopo l'impasto, occorre lasciare lievitare il pastone in vasca per 25-35 minuti, ciò consente di ottenere una lievitazione omogenea. Successivamente si procede a costituire ed a pesare le prefomie da 0.6 Kg ad un massimo di 12 Kg per ottenere, rispettivamente, un prodotto finale da 0.5 ad un massimo di 10 Kg, con valori che possono variare in un intervallo del 10%. Queste preforme, previa una prima modellatura da eseguirsi manualmente, vengono lasciate riposare per 25-35 minuti in idonei contenitori in tavole di legno o di acciaio inox.

Il contenitore di lievitazione e le preforme vanno coperti con teli consentiti dalla normativa.

Successivamente alle preforme viene data manualmente la caratteristica forma del «Pane di Matera» e vengono marchiate sulla sommità con timbro a pressione riportante le lettere in stampato maiuscolo «MT», per poi infornarle in forni a legna oppure a riscaldamento indiretto.

Il tempo di cottura varia in relazione alla pezzatura e al tipo di forno utilizzato, da un minimo di 1 ora per le forme da 500gr ad un massimo di 4 ore e 30 minuti per le forme da 10 kg.

Indipendentemente dal tipo di forma utilizzato, negli ultimi 15-30 minuti di cottura, bisogna aprire i tiraggi o lo sportello del forno per la fuoriuscita del vapore creatosi durante la cottura stessa; Nel caso in cui si utilizzi il forno a legna, occorre impiegare essenze legnose autoctone.

Il prodotto così ottenuto, grazie agli ingredienti utilizzati ed alla specificità del processo di lavorazione, si caratterizza per un colore giallo, una porosità tipica e molto difforme (con pori, all'interno del pane, di diametro variabile), un sapore ed un odore estremamente caratteristici.

La conservabilità del pane, così ottenuto, può raggiungere i 7 giorni di tempo per le pezzatura da 1 Kg ed i 14 giorni per la pezzatura da 10 kg.

Per le pezzature intermedie la conservabilità è definita dal panificatore nel rispetto dei giorni sopra indicati.

Al fine di poter mantenere integre ed inalterate le caratteristiche di tipicità del «Pane di Matera», un ruolo fondamentale viene rivestito dal confezionamento che deve essere effettuato nell'area geografica delimitata.

Tale scelta nasce dalla necessità di assicurare che tra la fase di preparazione e quella di confezionamento intercorra, come da tradizione, un brevissimo periodo di tempo, tale da garantire la conservazione di tutte le specificità del pane e dalla necessità di assicurare un controllo immediato e diretto sulle modalità di confezionamento, che in nessun modo devono contrastare con la preparazione del prodotto e alterarne la specificità e qualità. Ove infatti il prodotto non venisse confezionato con immediatezza se ne comprometerebbe la conservabilità per un periodo di almeno una settimana, caratteristica questa specifica del prodotto. Il confezionamento deve essere effettuato con materiali consentiti dalla normativa vigente.

Art. 7.

L'ambiente di produzione del «Pane di Matera» incide profondamente sulle sue caratteristiche e sulle sue peculiarità in quanto influisce sulla composizione qualitativa dei lieviti naturali che vengono utilizzati per la panificazione, sull'attitudine alla panificazione delle semole ottenute dai frumenti coltivati nella «Collina materana» grazie alle caratte-

ristiche pedologiche (terreni argillosi) e climatiche (piovosità media di 350 mm annui e temperature medie comprese tra 5.7 e 24.1°C), sulla produzione di essenze legnose utilizzate nei tradizionali forni a legna che esaltano il profumo e l'odore caratteristici del prodotto.

Grazie all'opera ed alla creatività dell'uomo che, in una consolidata tradizione, ha saputo combinare i fattori ambientali con le esigenze di vita e di cultura, il «Pane di Matera» è il prodotto tipico di una ben delimitata area geografica ed è espressione autentica della civiltà contadina materana oltre che primaria risorsa economica. La reputazione di cui gode l'I.G.P. «Pane di Matera» è indiscutibilmente già presente ed è legata alla combinazione dei fattori produttivi nell'area di produzione e non richiede ulteriori dimostrazioni. Il prodotto è conosciuto e apprezzato proprio per le sue specifiche caratteristiche che lo rendono unico. I consumatori, perciò, lo riconoscono sul mercato.

Gli elementi che comprovano l'origine e la specificità del «Pane di Matera» sono dati da riferimenti storici che attestano una lunga tradizione, risalente al regno di Napoli ed oltre. Già nel 1857 risultano essere presenti a Matera quattro «maestri di centimoli», cioè quattro mulini.

In ogni famiglia contadina, in ogni casa, c'era sempre un mortaio, scavato nella pietra che serviva per la molitura familiare del grano. Il primo mulino industriale comparve nel 1884, aveva circa 50 operai e una sirena che indicava l'inizio e la fine della giornata lavorativa. In quei tempi lontani in ogni famiglia ci doveva essere un forno privato al sevizio della singola famiglia o di un gruppo di famiglie. In seguito nacquero i forni pubblici, cui le famiglie portavano, da cuocere, ognuna il proprio pane «fatto» in casa. Ogni forno era scavato nella roccia ed ermeticamente chiuso. Dentro ardeva la legna prevalentemente di macchia mediterranea che aveva ed ha il profumo tipico. Le donne, sistemato il proprio pane e mentre il fornaio chiudeva ermeticamente la bocca del forno, tornavano a casa. Dopo circa tre ore il portellone veniva rimosso e si tiravano fuori forme alte e rotonde dal colore dell'oro e dal profumo inconfondibile che le donne ritiravano riconoscendole dal marchio con le iniziali del proprio capofamiglia posto sul pane prima dell'infornata. Nel 1857 Pietro- Antonio Ridola contava undici forni; negli anni 1959-55 se ne contavano circa quindici. La cittadinanza materana non si è allontanata dal culto del pane nemmeno quando, a partire dagli anni 1969-70, sono nettamente migliorate le condizioni di vita e, come base alimentare, sono subentrati altri cibi facendo vincere così la tradizione, la cultura e la qualità. La tracciabilità è garantita dall'istituzione di un elenco dei panificatori e dei confezionatori tenuto dall'organismo di controllo.

Art. 8.

Il «Pane di Matera» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Forma a cornetto oppure a pane alto;

Pezzatura da 500g o 10 Kg.;

Spessore della crosta di almeno 3 mm;

Mollica di colore giallo paglierino con caratteristica alveolazione;

Marchiatura della forma sulla sommità prima della cottura, con timbro a pressione riportante le lettere in stampato maiscolo «MT».

I parametri di umidità sono quelli pevisti dalla normativa cogente.

La particolare forma e la fragrante crosta che richiama il colore della calda terra lucana, racchiudono un cuore paglierino, immagine dei campi di grano e della relativa semola utilizzata: è il primo colpo d'occhio che, assieme al gusto ed al sapore, caratterizzano il «Pane di Matera».

La scelta di vecchie varietà di grano, che conservano, nel loro patrimonio genetico, caratteristiche non presenti in altre, dà luogo a farine che trasferiscono al pane il gusto ed il sapore unico che lo contraddistinguono. Si aggiungano il processo di lavorazione e, nello specifico, la realizzazione del lievito madre, che, prodotto con frutta fresca, aggiunge ulteriori e particolari sensazioni di gusto.

Art. 9.

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è Bioagricert srl - Via dei Macabracca n. 8, Casalecchio di reno (BO) - 40033, tel. 051 562158, fax 051 564294, e-mail info@bioagricert.org.

Art. 10.

Sulle etichette da apporre sulle confezioni dovranno comparire le diciture «Indicazione Geografica Protetta» e «Pane di Matera». Dovrà altresì comparire il simbolo dell'Unione e il logo del prodotto, specifico ed univoco, da utilizzare in modo inscindibile con l'IGP, la cui descrizione, raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati di seguito.

All'indicazione Geografica Protetta «Pane di Matera» è consentita, se il prodotto è stato cotto in forno a legna, l'aggiunta della dicitura «pane cotto in forno a legna».

La dicitura «pane cotto in forno a legna» può figurare in prossimità del logo del prodotto e deve essere nettamente distingdibile dall'Indicazione geoqrafica protetta «Pane di Matera».

Possono altresì figurare in etichetta altre indicazioni facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere nutrizionale oltre all'uso di ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. Per il prodotto destinato ai mercati internazionali può essere utilizzata la menzione «indicazione geografica protetta» nella lingua del Paese di destinazione.

Il simbolo grafico è composto da un'icona orizzontale ovale il cui contorno superiore è delineato dalla dicitura: PANE DI MATERA, carattere Holstein - Bold; corpo 88; colore: cyan 0%, Magenta 60%, giallo 100%, nero 20%.

Il contorno inferiore è delineato dalla dicitura: INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, carattere Holstein - Bold; corpo 45; colore: cyan 0%, Magenta 60%, giallo 100%, nero 20%.

All'interno dell'icona vengono raffigurati, in primo piano, due fasci di grano duro legati singolarmente, di colore giallo, e, dietro, in prospettiva, la Civita di Matera con il campanile della Cattedrale sullo sfondo.

15A07527

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-235) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.